



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia Autonoma di Trento

Levico Terme – Via Guglielmo Marconi n.6



SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

*(Relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022 ed
art. 24, comma 4 bis della L.P. 27.12.2010, n. 27)*

Ricognizione periodica al 31.12.2024



Indice

1 - Premessa	5
1.1 - Definizioni – ambito di applicazione del D.Lgs. 201/2022	7
1.2 - L'istituzione del servizio	8
1.3 - L'organizzazione del servizio – la scelta della modalità di gestione	8
1.4 - Il contratto di servizio	9
1.5 - Gli schemi-tipo – i nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. 201/2022	10
2 - La verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi esternalizzati – ricognizione dei servizi interessati	12
3) SEZIONE A - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati con modalità diverse dall'inhouse providing	15
3.1 Servizio pubblico di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetriolo e Panarotta, mediante “autobus” – Stagione ESTIVA.	15
Natura e descrizione del servizio.....	15
Regolazione del servizio	16
Importo dell'affidamento:.....	18
Sistema di monitoraggio e controllo:	18
Informazioni sul soggetto affidatario.....	19
3.2 Servizio di trasporto urbano turistico mediante l'utilizzo di un “Trenino” su ruote.....	21
Natura e descrizione del servizio.....	21
Regolazione del servizio	21
Corrispettivo	24
Sistema di monitoraggio e controllo	24
Informazioni sul soggetto affidatario.....	24
3.3 Servizio pubblico di gestione e conduzione del Centro Sportivo – costituito dalla Piscina e dalla Palestra – situato a Levico Terme in piazza C.A. Dalla Chiesa.....	25
Natura e descrizione del servizio.....	25
Regolazione del servizio	29
Tariffe del servizio.....	29
Caratteristiche del servizio.....	31
Corrispettivo	31
Sistema di monitoraggio e controllo	33
Informazioni sul soggetto affidatario.....	38
Andamento economico	38
4) SEZIONE B - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati/con modalità dell'in house providing	41
4.1 Servizio pubblico locale dei parcheggi a pagamento.	41
Natura e descrizione del servizio.....	41
Regolazione del servizio	42
Sistema di monitoraggio e controllo	44
Informazioni sul soggetto affidatario.....	44
Andamento economico	45
4.2 Servizio gestione ciclo rifiuti urbani	49
Natura e descrizione del servizio.....	49
Regolazione del servizio	49
Sistema di monitoraggio e controllo	51
Informazioni sul soggetto affidatario.....	55
Andamento economico	57

Tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti	57
4.3 Servizio Idrico Integrato	63
Natura e descrizione del servizio.....	63
Regolazione del servizio	63
Informazioni sul soggetto affidatario.....	64
Pubblicazione ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 201/2022	67

1 - Premessa

Il D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 ha recentemente riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, intervenendo in modo organico e puntuale in materia di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica prestati a livello locale, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di trasparenza dei processi valutativi e degli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza rispetto al mercato quanto i principi di efficienza ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini e quello di sussidiarietà, anche orizzontale, con la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese.

L'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di *"qualità, sicurezza e accessibilità"* nonché *"la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti"* (art. 1).

A livello locale la materia, disciplinata dalla L.P. 27.12.2010, n. 27, è stata recentemente modificata con l'art. 5 della L.P. 30.12.2024, n. 12, il quale ha integrato l'art. 5 della citata L.P. 27/2010 con il comma 4-bis, che dispone quanto segue: *"Gli enti locali esercitano la vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici di interesse economico sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate. A tale fine, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare degli indicatori e disporre degli indirizzi anche al fine di garantire livelli minimi di qualità nel territorio provinciale. Inoltre gli enti locali o le loro forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, predispongono una relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l'andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione. Tale relazione è predisposta in occasione dell'adempimento da parte dei medesimi, ai sensi del comma 4, dell'obbligo previsto dall'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005; in prima applicazione la relazione è redatta in ogni caso entro il 31 dicembre 2025."*, determinando di fatto il recepimento dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, con con alcune peculiarità.

I principali contenuti dell'adempimento, come esposto nella Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 21.11.2025 ad oggetto *"Art. 24 co. 4 bis l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – ricognizione dei servizi pubblici di interesse economico"* sono di seguito riportati:

Soggetti obbligati all'adempimento

Enti locali o loro forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pertanto Comuni e Comunità di valle che superino la suddetta soglia dimensionale, in relazione ai servizi pubblici locali di cui sono, rispettivamente, titolari.

Perimetro oggettivo della ricognizione

Rientrano nel perimetro della ricognizione, i servizi pubblici locali di interesse economico, affidati dall'amministrazione precedente.

La ricognizione interessa unicamente i servizi pubblici di carattere locale, ovvero quelli che ricadono nella titolarità del comune o della comunità di valle, di interesse economico economica. Sono, pertanto, **esclusi** dal perimetro oggettivo della ricognizione:

- i servizi pubblici che, pur essendo erogati (anche) sul territorio comunale, sono in titolarità ad altra amministrazione (*ad es, il trasporto pubblico locale extraurbano, o la distribuzione dell'energia elettrica, di competenza provinciale*);
- i servizi pubblici privi di rilevanza economica (*SINEG*), ovvero quei servizi che non sono suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo dal mercato, e che tipicamente possono rinvenirsi nel settore sanitario, sociale, socioassistenziale, culturale e scolastico;

- i servizi strumentali, ovvero le attività, eventualmente esternalizzate, di mero supporto a funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui l'ente locale rimane titolare (*ad es. la riscossione dei tributi, come ormai acclarato dalla giurisprudenza – cfr. CdS, sez. IV, sent. n. 2008 del 5.3.2008*).

Rientrano nel novero della ricognizione sia i servizi pubblici a rete che quelli non a rete. Al di là delle attività qualificate normativamente come tali, l'Ente locale gode di una discrezionalità amministrativa piuttosto ampia nell'individuazione dei servizi pubblici locali che intende assumere. Pertanto deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia e sulla base della qualificazione eventualmente già espressa in regolamenti e degli atti previamente adottati, a verificare se un determinato servizio rientri o meno nel novero della ricognizione in esame.

La locuzione *“per ogni servizio affidato”*, impiegata tanto dalla legge provinciale quanto dalla norma nazionale, consente di ritenere inclusi nel perimetro di ricognizione i servizi pubblici di interesse economico *“esternalizzati”* dall'amministrazione, mentre ne rimangono esclusi i servizi gestiti in economia. Tra i servizi *“affidati”* a terzi, oggetto di ricognizione, rientrano senz'altro sia i servizi oggetto di concessione che di appalto a privati.

Si osserva che la norma provinciale non riprende quanto risposto dall'ultimo periodo dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 201/2022 (*“La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.”*). Ciò non toglie che anche i rapporti in regime *“in house”*, e gli eventuali contratti stipulati senza procedure di evidenza pubblica, a cui fa riferimento l'art.17 comma 3 del D.Lgs. 201/2022, rientrino nel concetto di *“servizio affidato”* ad un soggetto terzo rispetto al Comune o alla Comunità affidante, pertanto vengono ricompresi nella presente ricognizione anche i servizi gestiti nelle forme sopra indicate.

Contenuto della ricognizione

La ricognizione consiste nella predisposizione di una *“relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l'andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione.”*

In particolare, la disciplina provinciale richiama, quale parametro di valutazione della qualità e della rispondenza del servizio agli obblighi previsti, **unicamente il contratto o disciplinare di servizio o convenzione di regolazione**, e non anche gli indicatori adottati dalle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete (art. 7 D.Lgs. 201/2022), ovvero dal MiMIT (e precedentemente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri) per i servizi non a rete (art. 8 D.Lgs. 201/2022). La norma provinciale prevede altresì, in parte riprendendo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 201/2022, la facoltà per la Giunta provinciale di individuare degli indicatori e disporre degli indirizzi anche al fine di garantire livelli minimi di qualità nel territorio provinciale. Facoltà, questa, che sino ad oggi non è stata esercitata e che richiederà, eventualmente, il raggiungimento di un'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

Forma, periodicità, organo competente

La norma provinciale prevede che la *“relazione è predisposta in occasione dell'adempimento da parte dei medesimi, ai sensi del comma 4, dell'obbligo previsto dall'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005; in prima applicazione la relazione è redatta in ogni caso entro il 31 dicembre 2025.”*

L'adempimento viene pertanto agganciato alla periodicità della ricognizione delle società partecipate, dovuta con cadenza triennale, ma aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno. In prima applicazione, essa **dovrà essere comunque adottata entro il 31.12.2025**, anche dagli enti che, nell'anno corrente, non sarebbero tenuti ad aggiornare la ricognizione delle società partecipate.

La ricognizione dei servizi pubblici di interesse economico, costituisce, nei dettami della norma provinciale, un adempimento autonomo rispetto alla ricognizione delle società partecipate, e

strutturato in maniera tale da ricomprendere, al proprio interno, sia le informazioni relative ai servizi affidati a soggetti privati, che quelli gestiti in regime in house.

1.1 - Definizioni – ambito di applicazione del D.Lgs. 201/2022

Nell'ambito dei servizi, secondo la giurisprudenza consolidata, si distinguono i *servizi finali* rispetto a quelli *strumentali*:

- a) **servizi finali** sono quelli che mirano a soddisfare direttamente i bisogni e le esigenze sociali manifestate da una data collettività;
- b) **servizi strumentali** sono quelli che non realizzano in via immediata un bisogno della collettività ma sono erogati a supporto di funzioni amministrative che restano totalmente in capo all'ente pubblico titolare e quindi sono funzionali, solo in via mediata, alla realizzazione di un obiettivo di interesse generale (cfr. *Cons.Stato*, sez. V, 12.6.2009, n. 3766). Esempi di servizi strumentali sono: manutenzione di edifici pubblici, sfalcio e manutenzione del verde, pulizia di edifici, gestione della pubblica illuminazione, riscossione di entrate.

La nozione c.d. oggettiva di servizio pubblico attualmente prevalente identifica la natura pubblica del servizio non tanto in base alla natura pubblica dell'ente che lo organizza quanto piuttosto *in base al fine di interesse pubblico perseguito* (il soddisfacimento diretto di bisogni della collettività) e alla disciplina pubblicistica a cui l'attività è sottoposta, consistente nell'apposizione dei c.d. obblighi di interesse pubblico.

Tali obblighi sono previsti dalla legge oppure dalla regolamentazione dell'ente titolare del servizio al fine di assicurare l'adempimento della *"specifica missione"* di interesse pubblico, per assicurare l'accesso di tutti i cittadini a parità di condizioni al servizio ed un livello adeguato di continuità, qualità e sicurezza dello stesso.

Molteplici sono i motivi che giustificano l'apposizione di tali obblighi: tra essi rientrano l'esistenza di riserve legali, l'assenza di piena concorrenza nel mercato, la sussistenza di un regime concorrenziale in cui nessun soggetto riesce a fornire il servizio a condizioni economiche eque. In presenza di tali deficit amministrativi o economici, il soggetto pubblico impone tali obblighi di servizio pubblico a garanzia dell'accesso fisico ed economico di tutti i cittadini al servizio d'interesse generale.

L'apposizione di obblighi di servizio pubblico determina la necessità che il soggetto pubblico compensi parte dei costi sostenuti dall'impresa pubblica o privata per l'erogazione della prestazione, la quale, in assenza di obbligo ex lege, non sarebbe resa. La sussistenza di un interesse pubblico, sotteso all'erogazione del servizio, rende tale compensazione pubblica legittima anche rispetto all'ordinamento dell'Unione Europea, in quanto non costituisce un aiuto di Stato.

Il D.Lgs. 201/2022 ha ad oggetto non tutti i servizi pubblici prestati a livello locale – in quanto di competenza di enti locali e di enti di governo degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 3 bis, D.L. 138/2011 - ma *solo i servizi pubblici locali di rilevanza economica*. Questi sono definiti all'art. 2 come *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*. Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della *"redditività"* per il soggetto che la eroga, anche solo in via potenziale (*Cons. Stato*, sez. V, 27.8.2009, n. 5097).

Non rientrano quindi nell'ambito di applicazione del Decreto i *servizi pubblici locali privi di rilevanza economica* cioè quelli gestiti senza scopo di lucro, ovvero senza significativi margini di redditività e

quindi con costi essenzialmente a carico dell'ente locale, come ad esempio il servizio di assistenza sociale o quello della biblioteca comunale.

Il D.Lgs. 201/2022 distingue nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica *i servizi a rete* - definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*" - rispetto agli altri servizi residualmente individuati come "*non a rete*". Esempi di servizi a rete sono: il *servizio idrico integrato*, il *servizio di gestione dei rifiuti urbani*, il *servizio di trasporto pubblico locale* e i *servizi di distribuzione dell'energia elettrica* e del *gas naturale* (questi ultimi però espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto all'art. 35 del medesimo).

1.2 - L'istituzione del servizio

I servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 10 del Decreto possono essere "*attribuiti dalla legge*" agli enti locali (oppure agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali) ma anche istituiti dall'Ente locale con deliberazione dell'organo consiliare nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, tra cui quella di "*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*" (art. 42 lett. e). L'art. 10 al comma 4 prescrive per l'istituzione di un servizio una previa istruttoria da cui risulti, in base a un effettivo confronto fra le diverse soluzioni possibili, che "*la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli o associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali*".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "*privativa*" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere organizzati esclusivamente dal soggetto che ne ha la competenza; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nel rispetto della normativa settoriale nazionale e regionale.

Si possono citare ad esempio i servizi *cimiteriali* ed il servizio di *gestione dei rifiuti urbani*.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve essere dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

1.3 - L'organizzazione del servizio – la scelta della modalità di gestione

L'articolo 14 del Decreto individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere per l'organizzazione dello stesso, qualora ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Le modalità di gestione previste sono:

- a) *affidamento a terzi*, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (ora D.Lgs. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) *affidamento a società mista pubblico-privata*, come disciplinata dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, il socio privato della quale deve essere individuato secondo la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 17 del medesimo Decreto;
- c) *affidamento a società in house*, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. 175/ 2016;

- d) *gestione in economia* cioè con assunzione diretta del servizio da parte dell'apparato amministrativo e del personale dell'ente locale o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale (art. 114, D.Lgs. 267/2000), per isoli servizi non a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici, tenuto conto in particolare.

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di affidamento di servizio pubblico in house, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede una "*qualificata*" motivazione della scelta, la quale deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

1.4 - Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre agli ordinari aspetti inerenti la durata, le condizioni economiche, le ipotesi di risoluzione e le penali, include anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto il gestore del servizio redige e aggiorna la Carta dei servizi, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

1.5 - Gli schemi-tipo – i nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. 201/2022

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di *best practices*, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal D.Lgs. 201/2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

- Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, comma 3):
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Art.+14+comma+3_SPL+relazione+sulla+scelta+modalit%C3%A0+di+gestione.docx/7c1b3859-78e8-3b83-4df3-2282e91991e3?t=1689705248527.
- Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici:
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Art.+17+comma+2_SPL+motivazione+qualificata_modulo.docx/7d106c76-5338-0950-5bdc-d064711ff1e7?t=1689705260618.

Il Decreto prevede le seguenti attività, da espletarsi da parte degli enti locali e degli enti di governo degli ambiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- la **redazione della deliberazione di eventuale istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensozioni; nel caso di affidamento in house (di cui all'art. 17, comma 2), se di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, è richiesta una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- la **relazione inerente la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali come prevista dall'art. 30 del Decreto** ai sensi del quale *“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”* del Decreto medesimo ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione, ai sensi della vigente normativa statale, è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; nel caso di servizi affidati a società in

house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016. Tuttavia nel nostro contesto territoriale, in virtù della *clausola di salvaguardia* contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la L.P. 29.12.2016, n. 19 e ss.mm., ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1/2005 e dall'articolo 24, comma 4 della L.P. 27/2010, a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017. L'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 01.02.2005, n. 1 e ss.mm.ii., applicabile per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, dispone che *gli Enti locali della Provincia di Trento provvedano con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie*, dirette ed indirette, ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate. *La norma provinciale quindi attribuisce alla ricognizione cadenza triennale*, attribuendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale. Si ritiene invece necessario procedere alla relazione annuale in ordine allo stato di avanzamento dell'eventuale programma di razionalizzazione adottato.

- d) gli **obblighi di trasparenza**, previsti dall'art. 31 del Decreto al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni sulle verifiche periodiche annuali dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio in Amministrazione Trasparente in un'apposita sottosezione e devono essere trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL*", dando evidenza della data di pubblicazione.

2 - La verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi externalizzati – ricognizione dei servizi interessati

In sede di prima applicazione, la ricognizione é effettuata *entro dodici mesi* dalla data di entrata in vigore del Decreto. Come sopra esposto, l'art. 30 del Decreto prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con cui si riscontri, per ogni servizio "affidato", l'andamento dal punto di vista:

A. economico;

B. della qualità del servizio;

C. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Al fine di definire il perimetro della verifica é necessaria una preventiva ricognizione dei servizi pubblici locali, con la verifica della loro rilevanza economica e delle modalità di gestione.

Infatti, sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali (*con esclusione di servizi strumentali*) che presentano rilevanza economica e che sono externalizzati cioè affidati a operatori economici con contratto pubblico di servizio (*appalto o concessione*). Non rientrano nella verifica i servizi privi di rilevanza economica, anche se affidati a terzi, e neppure i servizi a rilevanza economica che siano gestiti direttamente dall'Ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del D.Lgs. 201/2022 (*servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale*) la verifica periodica dell'andamento del servizio ai sensi dell'art. 30 del Decreto é rimessa agli enti competenti di governo dell'ambito territoriale, se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune, distinguendo in base:

- a) alla *modalità di gestione* ossia tra quelli in gestione diretta, externalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale;
- b) alle *caratteristiche economiche e strutturali del servizio* (a rilevanza economica, a rete):

N.	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto a relazione	Servizio a rilevanza economica	Servizio a rete	Soggetto a verifica periodica
1	Servizio di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetriolo e Panarotta, mediante "autobus" – stagione estiva	Affidamento in concessione a terzi	Si (v. par. 3.1)	Si	No	Si
2	Servizio pubblico di trasporto turistico mediante "trenino gommato"	Affidamento in concessione a terzi	Si (v. par. 3.2)	Si	No	Si
3	Impianti sportivi (piscina)	Affidamento in concessione a terzi	Si (v. par. 3.3)	Si	No	Si
4	Servizio gestione ciclo rifiuti urbani	Affidamento a società inhouse	Si (v. par. 4.1)	Si	No	Si
5	Servizio gestione	Affidamento a	Si	Si	No	Si

	parcheeggi a pagamento	società inhouse	(v. par. 4.2)			
6	Servizio idrico integrato	Affidamento a società inhouse	No (v. par. 4.3)			
7	Gestione cimitero	Diretta/in economia	No			
8	Asilo Nido	Diretta/in economia	No			
9	Impianti sportivi (campo da calcio)	Affidamento in concessione a terzi	No			
10	Impianti sportivi (campi da tennis)	Affidamento in concessione a terzi	No			
11	Servizio riscossione nuovo canone unico patrimoniale	Affidamento in concessione a terzi	No – Servizio strumentale			
12	Servizio riscossione coattiva tributi	Affidamento in concessione a terzi	No – Servizio strumentale			
13	Servizio Tesoreria	Affidamento in concessione a terzi	No – Servizio strumentale			

In conclusione, la presente relazione è finalizzata ad operare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022, come coordinato e recepito dalla L.P. 27/2010 a livello locale. La stessa norma stabilisce inoltre che *“tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico”*.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 201/2022 sono *“servizi di interesse economico generale di livello locale”* o *“servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, *“i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*.

Per quanto attiene ai Servizi non a rete, l'Allegato 2 al Decreto 31.08.2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy indica i seguenti servizi:

- impianti sportivi (*fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'articolo 36 del D.Lgs. 201/2022*);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (*citati anche i funebri se erogati come SPL*);
- luci votive;
- trasporto scolastico.

L'individuazione del perimetro dei servizi inclusi nella ricognizione avviene **alla data del 31.12.2024**, utilizzando gli ultimi dati ufficiali disponibili.

Sulla scorta di queste indicazioni viene quindi redatta una relazione suddivisa in *due sezioni*:

- **Sezione A:** situazione gestionale dei Servizi Pubblici di Rilevanza Economica affidati dall'ente con modalità diverse dall'in house providing;
- **Sezione B:** situazione gestionale dei Servizi Pubblici di Rilevanza Economica affidati dall'ente con modalità in house providing;

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del D.Lgs. 201/2022 la sezione B della relazione costituisce – *in caso di coincidenza delle tempistiche di ricognizione* - appendice della revisione ordinaria delle partecipazioni adottata annualmente ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 (*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – T.U.S.P.*).

3) SEZIONE A - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati con modalità diverse dall'inhouse providing

3.1 Servizio pubblico di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetriolo e Panarotta, mediante "autobus" – Stagione ESTIVA.

Natura e descrizione del servizio

Il territorio di Levico Terme nel corso degli anni, è divenuto una rinomata località turistica e un importante centro di interessi grazie alle sue caratteristiche morfologiche e storico-culturali. Da citare in tal senso le peculiarità paesaggistico-ambientali del territorio, la coesistenza della montagna e del lago, oltre che degli stabilimenti termali, ed anche le caratteristiche storico-culturali quali la presenza di fortificazioni austro-ungariche che circondano il territorio, della Torre Belvedere ed altre ancora.

Per tali caratteristiche il territorio di Levico Terme é divenuto un importante polo turistico capace di attrarre un considerevole numero di presenze, evidenziando una significativa dilatazione fra il numero di residenti (poco sopra gli 8.200 abitanti) ed il numero di turisti che accoglie nel periodo estivo, anche in ragione dell'esistenza di numerose abitazioni utilizzate come residenza turistica/estiva.

Già la crisi pandemica a partire dai primi mesi del 2020 ha generato straordinari effetti recessivi sul sistema sociale ed economico, sia a livello nazionale che internazionale, interessando negativamente in primis il settore attrattivo/turistico. Le autorità monetarie e fiscali in tutti i Paesi e le istituzioni europee hanno adottato misure eccezionali di sostegno all'economia, tenendo conto anche della grande incertezza sulle capacità di ripresa nel breve e medio periodo del sistema. In questo contesto l'Amministrazione comunale ha inteso intervenire supportando il rilancio del territorio e nello specifico caso, del turismo, quale volano per l'intero comparto economico locale.

Gli interventi in programma sono posti a sostegno delle attività locali per il rilancio socio economico di Levico Terme, nel caso di specie supportando il richiamo turistico mediante l'istituzione di un servizio di trasporto urbano-extraurbano turistico estivo, da giugno a settembre mediante l'utilizzo di un "autobus" che dall'abitato di Levico Terme raggiunga la località montana di Vetriolo-Panarotta e che tale servizio si ritiene risulti funzionale al rilancio della nota località montana di Vetriolo, tenuto conto di:

- salvaguardia della natura;
- ecosostenibilità;
- visite ai locali stabilimenti termali;
- attenzione al mondo della bicicletta, del volo, del trekking;
- valorizzazione culturale, mediante visite alle locali fortificazioni austroungariche ed altri siti di interesse storico-culturale.

Si deve infatti ricordare che Vetriolo è la sede dell'impianto sportivo di partenza per il volo libero, molto frequentato ed apprezzato soprattutto dagli ospiti stranieri; Vetriolo e Panarotta sono anche luoghi di partenza per i trekking nella catena montuosa del Lagorai e sui numerosi tracciati lungo le strade forestali e sentieri per le escursioni in mountain bike e in e-bike.

Nel periodo estivo il Comune di Levico Terme, analogamente a quanto avviene in altri comuni turistici, vuole continuare a sostenere la frequentazione delle attività outdoor che sono sempre più richieste dagli ospiti che scelgono Levico per trascorrere un periodo di vacanza attiva anche attraverso la proposta di servizi che possano agevolare l'avvicinamento alla montagna quale palestra naturale degli sport e delle attività che non impattano negativamente sull'ambiente,

incentivando l'utilizzo del mezzo pubblico e scoraggiando l'utilizzo dell'auto privata anche per salvaguardare il delicato equilibrio della montagna in quota.

Tale proposta, programmata per il periodo estivo, si pone quale obiettivo di permettere una maggiore fruizione del mezzo pubblico in particolare da parte dei numerosi ospiti della città termale che volessero approfittare dell'opportunità di vivere e conoscere la montagna sopra Levico attraverso le molte opportunità che essa offre, nonché un sensibile risparmio in termini di inquinamento ambientale incentivando l'utilizzo del mezzo pubblico.

Il Consiglio Comunale di Levico Terme con propria deliberazione n. **26** dd. **27.05.2021**, esecutiva ai sensi di legge, ha istituito il servizio pubblico di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetriolo e Panarotta, mediante "autobus". I relativi percorsi, le fermate e gli orari del servizio nel periodo estivo sono individuati nel proseguo della presente sezione.

Regolazione del servizio

Il servizio di trasporto pubblico è disciplinato a livello nazionale dal D.Lgs. 422/1997, il cui art. 1, comma 2, stabilisce che *"Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'art. 3, essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o prestabilito, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensioni regionale o infraregionale"*.

In tale contesto normativo si inserisce la L.P. 09.07.1993, n. 16 *"Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento"* ed in particolare dall'art. 22, il quale attribuisce al Comune, unitamente alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1994 del 04.08.2000, la facoltà di istituire il servizio pubblico di trasporto turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari.

Con circolare del 24.5.2005 n. 6041 il Servizio Autonomie Locali della PAT ha fornito alcune indicazioni a fini di una corretta impostazione amministrativa del servizio, precisando in particolare che:

- il servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico deve essere istituito con deliberazione di Consiglio Comunale;
- il Consiglio Comunale deve approvare lo schema di contratto di servizio/accordo di programma che individua le caratteristiche delle attività da svolgere, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio (ad es. orari, tratte, tipologia dei mezzi, etc.), gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate, oltre alla disciplina dei rapporti finanziari tra Comune ed il soggetto gestore.

Il percorso e le fermate sono sottoposte ad accertamento dell'idoneità da parte dell'Unità di Missione Strategica Mobilità – Ufficio Linee Trasporto Pubblico - della P.A.T., il quale ha inoltrato il prescritto parere, pervenuto al protocollo comunale in data 21.05.2021 sub. prot. n. 10325. Il tracciato, così come la partenza e le fermate sono state poi parzialmente modificate e da ultimo la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Mobilità Pubblica – con nota acquisita al prot. comunale al n. 10231 dd. 16.05.2024, ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e dell'art. 31 della L.P. 9 luglio 1993 n. 16, relativamente all'idoneità del percorso e all'ubicazione delle fermate del servizio urbano turistico "Levico Terme – Vetriolo – Panarotta", da effettuarsi con l'impiego di autobus fino a 29 posti.

Per il periodo di interesse al fine di garantire la sostenibilità economica al progetto, il Comune di Levico Terme ha pertanto disposto di *intervenire direttamente a finanziamento del servizio*, determinando anche, nel rispetto dell'art. 24 della citata L.P. 09.07.1993, n. 16, le *tariffe di trasporto*.

Il Servizio di trasporto viene realizzato sui percorsi definiti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. **26** dd. **27.05.2021**, e con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. **95** dd. **27.04.2023** e da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. **103** dd. **21.05.2024** sono state apportate alcune modifiche, tanto al percorso quanto agli orari, prevedendo:

Percorso:

Pergine Valsugana piazza Gavazzi – San Cristoforo al Lago – Calceranica – S.P. 1 - Calceranica via Punta dei Pescatori – S.P. 1 – S.S. 47 – S.P. 133 dir – Levico Bicigrill – S.P. 133 dir – S.S. 47 – via Claudia Augusta (S.P. 1) – via Brenta – viale Lido – viale Vittorio Emanuele – viale Roma – S.P. 11 – loc. Compet – Terme di Vetriolo – Vetriolo – loc. Compet – S.P. 12 – loc. Panarotta.

Fermate:

Comune di Pergine Valsugana

- San Cristoforo viale Europa (S.P. 1)
 - direzione Pergine Valsugana: presso il golfo di fermata di linea;
 - direzione Calceranica: in corrispondenza della fermata di linea oppure, per evitare la fermata in carreggiata, nello slargo/parcheggio retrostante la pensilina di Trentino Trasporti;
- Pergine Valsugana – piazza Gavazzi area di fermata Trentino Trasporti;

Comune di Calceranica

- Punta Pescatori – capolinea all’inizio del parcheggio pubblico in via Punta dei Pescatori all’intersezione con via Andanta;

Comune di Levico

- Bicigrill Levico – fermata lato bicigrill (dopo l’attraversamento pedonale);
- via Claudia Augusta – fermate Trentino Trasporti “Al Brenta” in entrambi i sensi;
- Terme di Levico – fermata Trentino Trasporti (direzione Panarotta) e fermata scolastica su Viale Vittorio Emanuele (direzione Bicigrill);
- loc. Compet – fermata Trentino Trasporti (direzione Panarotta) e slargo antistante Hotel Compet (direzione Levico);
- loc. Maso al Vetriolo Vecchio – fermata ed inversione nel parcheggio presso zona di decollo volo libero;
- loc. Panarotta – capolinea presso il parcheggio degli impianti “Panarotta 2002”;

Periodo di svolgimento del servizio:

Il progetto prevede un servizio di mobilità di linea turistico-integrativo, comprendente autobus aventi un numero minimo di n. 8 posti fino ad un massimo di n. 29 posti con carrello bici, nel seguente periodo:

- dal giorno: **08.06.2024** (presunto);
- al giorno **29.09.2024**.

I **periodi** interessati dal servizio sono:

- fine settimana (giornate di sabato e domenica): mese di **giugno e settembre**;
- tutti i giorni: mesi di **luglio ed agosto**;
- n. di fermate: **13**;
- n. di corse: **728**;
- km totali di percorrenza: **20.272**

Costo del biglietto:

per passeggero, come definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n 132 dd. 15.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente modificati con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 dd. 24.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, viene di seguito sinteticamente riportato:

- singolo: **€ 4,00.-** (andata) ed **€ 3,00.-** (ritorno);
- con vela: **€ 4,00.-** (andata) ed **€ 8,00.-** (ritorno);
- con bici: **Euro 6,00.-** (andata) ed **€ 10,00.-** (ritorno);

Viene previsto un sovrapprezzo di **€ 2,00** in caso di mancata prenotazione del servizio.

Le agevolazioni previste sono le seguenti:

- passeggero fino a 10 anni: riduzione di **€ 2,00.-**;
- passeggero residente a Levico Terme: riduzione di **€ 2,00.-**.

Gli incassi derivanti dall'applicazione delle tariffe sopraindicate rimangono di competenza del gestore del servizio a fronte delle prestazioni rese.

Importo dell'affidamento:

L'importo massimo messo a disposizione per l'affidamento è di euro 27.000,00 (ventisettemilaeuro), iva esclusa ai sensi di legge, di cui costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per l'importo di € 0 (zero) e costi per la manodopera per l'importo di € 13.000,00 (tredicimilaeuro).

L'importo complessivo è stato determinato sulla base del corrispettivo per servizi analoghi affidati gli scorsi anni dalla medesima Amministrazione, tenuto altresì conto dell'entrata presunta derivante dalla vendita dei biglietti che rimane in capo all'affidatario.

L'importo contrattuale è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi e le spese necessarie all'integrale espletamento del servizio.

L'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione ad avvenuta esecuzione del servizio, previo accertamento della sua regolare esecuzione e previa presentazione della relazione finale.

Per l'esecuzione del servizio trova applicazione il vigente CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi.

La quantificazione, sulla base dei parametri del servizio in oggetto, tenuto presente il costo medio

L'entrata media derivante dal servizio, interamente in favore dell'operatore economico è stata determinata come segue:

Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali n. **56** (R.G. n. **275**) dd. **05.06.2024** è stato affidato l'incarico inerente il servizio di realizzazione iniziative per la valorizzazione turistica della località montana di "Vetriolo-Panarotta" integrate con il servizio pubblico di trasporto urbano-extraurbano turistico mediante autobus per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetriolo e Panarotta all'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai S.c.a r.l. con sede in Via G. Avancini a Levico Terme (TN) – C.F. 02043090220 (CIG B1FD469985) dando atto che l'importo contrattuale viene a determinarsi in **€ 29.895,30.-** I.V.A. ai sensi di legge inclusa, come da offerta sulla piattaforma Contracta prot. n. 12020 dd. 05.06.2024.

Sistema di monitoraggio e controllo:

Al termine della stagione viene redatta una relazione da parte del soggetto affidatario, nello specifico acquisita al protocollo comunale in data 22.10.2024 sub. prot. n. 22339.

Dalla relazione emerge quanto segue:

Sono stati venduti un totale di 1790 biglietti venduti da APT per un importo pari a € 6.168,00.-.

Come da Bando il servizio è stato attivo nei week end del mese di giugno e settembre e tutti i giorni a luglio e agosto.

I numeri sono incrementati rispetto all'anno precedente, ma il servizio necessita comunque di un supporto pubblico in quanto da solo non è grado di finanziarsi. Gli incassi dei biglietti venduti copre solo parzialmente il servizio noleggio del mezzo. A questi devono poi aggiungersi i costi collegati alla promozione, quelli per la gestione della piattaforma oltre al tempo dedicato per la gestione del progetto da parte di personale interno di Apt.

Informazioni sul soggetto affidatario

L'Azienda per il Turismo Soc. Coop. (prima s.c.a.r.l.), inizialmente denominata Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo S.c.a.r.l., è stata costituita nel 2007. Il Comune di Levico Terme con deliberazione. Il Comune di Levico Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2007 ne ha approvato la costituzione.

La Società si connota per la presenza di una compagine societaria pubblica e privata; la partecipazione da parte del Comune di Levico Terme, come di altri Enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002, n. 8 "*Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento*". In particolare all'art. 9 della L.P. 8/2002 è previsto che i Comuni che ricadono all'interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgano all'interno dell'ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è "l'adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale" (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002).

Azienda per il Turismo Soc. Coop. svolge attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento ed il Comune di Levico Terme dispone di una quota di partecipazione diretta nella società pari all'**1,89%**.



3.2 Servizio di trasporto urbano turistico mediante l'utilizzo di un "Trenino" su ruote.

Natura e descrizione del servizio

Il Comune di Levico Terme è caratterizzato da consistenti flussi turistici nel periodo estivo in concomitanza con l'apertura degli stabilimenti termali e durante il periodo invernale in concomitanza della stagione sciistica e dei mercatini di Natale o di analoghe iniziative a valenza turistica. Il servizio di cui trattasi attiene il trasporto turistico nei periodi di maggiore affluenza turistica nell'abitato di Levico Terme mediante "trenino gommato".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. **19** dd. **21.04.2004** è stata disposta l'istituzione del servizio pubblico di trasporto turistico a Levico Terme mediante "*Trenino*" su ruote, prevedendone percorso, orari, fermate e tariffe, stabilendo contestualmente l'affidamento del servizio mediante procedura concorrenziale ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. c) della L.R. 1/1993 e ss.mm. ed ii. (art. 68, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.) ed autorizzando il Responsabile del Servizio ad adottare gli atti necessari per l'esecuzione della predetta deliberazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **91** dd. **18.05.2011**, esecutiva, sono stati determinati il *percorso, le fermate, gli orari e le tariffe del servizio pubblico di trasporto turistico mediante "trenino gommato" a Levico Terme*; con medesima deliberazione veniva disposto di affidare il servizio mediante procedura concorrenziale ai sensi dell'art. 44 comma 6 lett. c) della L.R. 1/1993 e ss.mm. ed ii. (art. 68, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.), fermo restando che il contratto di servizio dovrà prevedere tra l'altro che le tariffe siano rimosse ed introitate dal gestore del servizio e che nessun corrispettivo è dovuto da parte del Comune al gestore.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. deliberazione n. **70** dd. **06.04.2020** sono state rideterminate le tariffe del servizio, dando atto che non comportano entrate in favore delle casse del Comune, ma rilevano ai fini della remuneratività del servizio reso dai terzi, nonché apportate lievi modifiche al percorso del servizio di cui all'oggetto.

Con avviso di protocollo n. 7212 dd. 12.04.2021 veniva indetta la procedura concorrenziale per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. c) della L.R. 1/1993 e ss.mm. ed ii. ed è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 28.04.2021 alle ore 12:00.

Entro il termine prescritto è pervenuto n. 1 (uno) plico chiuso riportanti sull'esterno la dicitura: "Richiesta di concessione del servizio di trasporto turistico con trenino su ruote a Levico Terme per il periodo 2021 – gennaio 2026" come richiesto dall'avviso prot. n. 7212 dd. 12.04.2021 da parte di "Il Puffetto S.a.s. di Sartore Luca e C. – Via del Commercio n. 25 – 38036 Montegrotto Terme (PD) – nota prot. n. 7798 dd. 19.04.2021 – P.IVA 03733770287.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali n. 37 (R.G. n. 196) dd. 06.05.2021 è stato affidato il servizio alla società **Il Puffetto S.a.s. di Sartore Luca e C.** – Via del Commercio n. 25 – 38036 Montegrotto Terme (PD) – nota prot. n. 7798 dd. 19.04.2021 – P.IVA 03733770287 fino al 06.01.2026.

Regolazione del servizio

Il servizio di cui alla presente sezione è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993, n. 16 e ss.mm. ed ii. ad oggetto "*Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento*", nonché dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. ad oggetto "*Nuovo Codice della Strada*" e D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm. ed ii.. Deve altresì richiamarsi in questa sede il Decreto del Ministero dei Trasporti 15.03.2007, n. 55 "*Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici*", oltre che le deliberazioni della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 10044 dd. 15.09.1995 e n. 1994 dd. 04.08.2000.

Prospetto del percorso, fermate, orari e tariffe relativamente al **periodo estivo**:

N	PERCORSO	FERMATE
1	Via Segantini (stazionamento e partenza)	Hotel Sport - Hotel Florida
2	Viale Belvedere	Hotel Ariston
3	Viale Vittorio Emanuele	Hotel Europa
4	Viale Vittorio Emanuele	Stabilimento Termale
5	Viale Roma	Hotel La Pace - Hotel Elite
6	Via Per Vetriolo	---
7	Via De Vettorazzi	Hotel Claudia
8	Via Mons. Caproni	Incrocio con Via Roma
9	Via Silva Domini	Ex entrata APT - Grand Hotel Imperial
10	Via Silva Domini	Incrocio con Via Lungo Parco
11	Via del Masieron	---
12	Via de Gasparri	Incrocio con Via del Masieron
13	Piazza Medici	Piazza Medici
14	Viale Rovigo	---
15	Viale Stazione	---
16	Piazzale Stazione	Stazione F.S.
17	Viale Stazione	Incrocio con Corso Centrale
18	Via Rovigo	Entrata Parco Termale
19	Via Marconi	Municipio
20	Via Regia	---
21	Via Dante	Incrocio con Viale Lido
22	Viale Lido	---
23	Via Brenta	Hotel Bavaria
24	Via Claudia Augusta	---
25	Strada per Camping Jolly – Levico	Entrata Camping Jolly – Levico
26	Strada di collegamento con la S.P. 16	Incrocio Via Claudia Augusta
27	Via Claudia Augusta	---
28	Via Traversa Lido	Hotel B612
29	Via Segantini (arrivo e stazionamento)	Hotel Sport

MATTINO	
1^ CORSA	ORE 7:30
2^ CORSA	ORE 8:20
3^ CORSA	ORE 9:30
4^ CORSA	ORE 10:00

5^ CORSA	ORE 11:00
6^ CORSA	ORE 12:00
POMERIGGIO	
1^ CORSA	ORE 15.00
2^ CORSA	ORE 17:00
3^ CORSA	ORE 18:00
4^ CORSA	ORE 19:00

Nei mesi di luglio ed agosto, giro "corto" ad ore 21.00 e ore 21.50.

La **tariffa** per il servizio trasporto mediante "trenino" turistico estivo sono stabilite come segue:

n. 1 corsa per giro "piccolo" (giro Terme) € 2,00.-

(Via Segantini, Viale Belvedere, Viale Vittorio Emanuele, Viale Lido, Via Brenta, Via Claudia Augusta, Strada per Camping Jolly – Levico, Strada di collegamento con S.P. 16, Via Claudia Augusta, Via Traversa Lido, Via Segantini)

n. 1 corsa per giro "grande" (giro Lago-Chiesa) € 2,50.-

(Via Segantini, Viale Belvedere, Viale Vittorio Emanuele, Via Roma, Via Per Vetriolo, Via De Vettorazzi, Via Mons. Caproni, Via Silva Domini, Via del Masieron, Via de Gasparri, Piazza Medici, Viale Rovigo, Viale Stazione, Piazzale Stazione, Viale Stazione, Via Rovigo, Via Marconi, Via Regia, Via Dante, Viale Vittorio Emanuele, Viale Belvedere, Via Segantini)

n. 1 corsa per giro "completo" € 3,50.-

Tariffe agevolate per nuclei familiari (€ 1,50.- giro piccolo; € 2,00.- giro grande; € 3,00.- giro completo);

Gratis per soggetti con difficoltà di deambulazione/disabili

Prospetto del percorso, fermate, orari e tariffe relativamente al periodo invernale:

N	PERCORSO	FERMATE
1	Via Marconi (Entrata Parco Terme)	Entrata Parco Terme
2	Via Marconi	---
3	Via Regia	---
4	Piazza della Chiesa	Piazza della Chiesa
5	Via Dante	---
6	Viale Vittorio Emanuele	Viale Vittorio Emanuele
7	Via Roma	---
8	Via Silva Domini	---
9	Via Lungoparco	---
10	Via Riovigo	---
11	Via Marconi (Entrata Parco Terme)	Entrata Parco Terme

Con orario: a partire dalle ore 10.00, ogni 30 minuti ininterrottamente fino alle ore 19.00.

La tariffa per il servizio trasporto mediante “trenino” turistico invernale sono stabilite come segue:

n. 1 corsa € 2,00.-

Agevolazioni per nuclei familiari composti da 3 elementi o più: 1 componente gratis.

Corrispettivo

Nulla è dovuto dal Comune al concessionario.

Sistema di monitoraggio e controllo

Al termine della stagione viene redatta una relazione da parte del concessionario.

Informazioni sul soggetto affidatario

Il Puffetto S.a.s. di Sartore Luca e C. – Via del Commercio n. 25 – 38036 Montegrotto Terme (PD) è soggetto privato operante nel settore del trasporto su strada di persone.

3.3 Servizio pubblico di gestione e conduzione del Centro Sportivo – costituito dalla Piscina e dalla Palestra – situato a Levico Terme in piazza C.A. Dalla Chiesa.

Natura e descrizione del servizio

Ai sensi dell'art. 278, comma 1 del D.P.R. 207/2010, ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, i soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico - finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall' articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'Amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

In data 22.04.2016, sub. prot. n. 6308 è pervenuta al Comune di Levico Terme una *“Proposta di finanza di progetto ex art. 278 del DPR 05.10.2010 n. 207”* di *“affidamento in concessione dei servizi di gestione del centro natatorio di Levico Terme e dei servizi di programmazione e gestione delle attività-agonistico sportive, didattico-sportive e ludiche”*.

Nel frattempo è intervenuta una modifica normativa della disciplina, dettata poi dal TITOLO I - Partenariato Pubblico Privato del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 *“Codice dei Contratti Pubblici”*, come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56.

Con riferimento alla medesima proposta, con nota prot. n. 13876 dd. 13.09.2016, è stata data comunicazione al proponente della sospensione dei termini procedurali, stante la necessità di esperire degli approfondimenti giuridici in ordine alla normativa applicabile alla proposta, e relativi effetti, poiché la proposta è stata presentata in data successiva all'entrata in vigore della L.P. 09.03.2016, n. 2 e del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che ha abrogato il D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Con successiva nota prot. n. 13550 dd. 08.09.2016 il Comune di Levico Terme ha chiesto alla Provincia Autonoma di Trento il supporto - da parte dei competenti uffici provinciali e/o di Cassa del Trentino S.p.A. - per le analisi propedeutiche alla valutazione della sussistenza del pubblico interesse della proposta e per l'allocazione dei rischi.

Con nota pervenuta in data 18.01.2017, sub. prot. n. 813 la Provincia Autonoma di Trento ha autorizzato Cassa del Trentino a fornire l'assistenza necessaria ad effettuare gli approfondimenti dei profili di natura economico-finanziari ed alla allocazione dei rischi connessi alla suddetta proposta di Finanza di progetto, concludendo apposito *“Accordo di Riservatezza”* con il Comune di Levico Terme al fine di poter prendere in consegna copia degli elementi di natura economico-finanziaria della proposta.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **26** dd. **09.02.2017**, esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto della complessità di valutazioni che richiedono apporti specialistici non disponibili nell'organizzazione del Comune, ed è stato ritenuto opportuno nominare un esperto cui affidare l'incarico di collaborare con gli uffici per l'espletamento del procedimento per l'affidamento mediante *“finanza di progetto”* del servizio di gestione dell'Impianto Sportivo di Piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, costituito da piscina e palestra.

In particolare per il supporto tecnico legale nella fase di chiusura della valutazione della proposta pervenuta, la successiva impostazione della delibera di approvazione o meno ai fini dell'interesse pubblico della proposta, è stato richiesto idoneo supporto alla predisposizione e gestione degli atti per l'indizione della gara per l'affidamento in project della gestione suddetta in relazione alla proposta validata dall'Amministrazione, e successiva stipulazione del contratto di concessione per il servizio di gestione in parola.

Con medesimo provvedimento giuntale è stato affidato, per quanto sopra esposto, all'Avv. Antonio Tita dello Studio Legale Antonio Tita e Associati con sede in via Lunelli 48 – 38121 Trento,

professionista dotato di ampia competenza ed esperienza nel campo della contrattualistica pubblica, l'incarico di collaborazione per la redazione degli atti di gara, nonché per l'assistenza stragiudiziale nelle fasi di gara.

L'Avv. Antonio Tita con studio legale in Trento ha reso il parere dd. 09.06.2017, pervenuto in data 13.06.2017 sub. prot. n. 9497.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **134** dd. **29.06.2017** ad oggetto "*Art. 278, D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m. e i. - Proposta di Rari Nantes Valsugana SSD a.r.l., tramite finanzia di progetto avente ad oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di gestione del centro natatorio di Levico Terme e dei servizi di programmazione e gestione delle attività agonistico sportive, didattico-sportive e ludiche*", è stato disposto di non poter utilmente valutare la proposta pervenuta, stante la difficile applicabilità dell'iter tracciato dall'articolo 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale ha quindi valutato positivamente di dare corso ad una procedura attuativa che coniughi sinergicamente le modalità di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con le opportunità di collaborazione tra il pubblico e gli operatori economici privati, per la definizione dell'oggetto della concessione offerte dalla disciplina dell'Unione Europea e di recente recepite dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii..

L'utilizzo di dette modalità, in ragione dei principi di efficienza ed efficacia della azione amministrativa, hanno suggerito di acquisire, in un ambito procedimentale rigorosamente definito dalla disciplina normativa e nel pieno ed assoluto rispetto della par condicio tra gli operatori economici così come dei principi di trasparenza, l'apporto partecipativo alla elaborazione progettuale dei soggetti qualificati presenti sul mercato, soggetti che meglio di ogni altro possono essere in grado di leggere i segnali utili ad orientare la gestione dell'impianto sportivo comunale di Piazza C.A. Dalla Chiesa verso soluzioni che contemperino la qualità del servizio e della struttura con la sostenibilità economico-finanziaria.

Data la complessità e specificità dell'ambito di intervento, gli operatori economici ammessi alla procedura competitiva con negoziazione devono rispondere ad adeguati requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale e, nel contempo, devono assolvere ai requisiti di moralità professionale e di totale estraneità ad ogni infiltrazione criminale, con particolare attenzione al pieno rispetto dei principi e della disciplina in materia di anticorruzione.

La procedura competitiva con negoziazione si è svolta pertanto attraverso una *Fase Preliminare* di verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione e due distinte fasi successive, per l'affinamento della proposta da porre a base di gara e per la scelta dell'operatore aggiudicatario.

Ricordato che all'esito della *Prima fase procedurale*, nel caso se ne fossero determinate le condizioni, l'Amministrazione comunale, una volta deciso di concludere le negoziazioni, avrebbe potuto approvare la soluzione tecnica (*formata, se del caso, anche tramite l'integrazione di più proposte ammesse*) da porre poi a base di gara per lo svolgimento della Seconda fase procedurale.

Veniva peraltro fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il successivo contratto.

Conclusa la *Prima Fase procedurale*, individuata la proposta da porre in gara sulla scorta di quella offerta dall'unico partecipante ed a seguito della negoziazione condotta, è stato definito che all'aggiudicazione si sarebbe proceduto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ai criteri di valutazione di natura quantitativa è stato disposto di attribuire un punteggio complessivamente pari a 30 punti nonché ai criteri di valutazione di natura qualitativa è stato attribuito un punteggio complessivamente pari a 70 punti, si che la somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi di valutazione sarà pertanto uguale a 100.

La procedura competitiva è stata definita nel pieno rispetto dall'articolo 62 del D.Lgs. 50/2016 e comunque delle disposizioni normative urbanistiche e di attuazione di appalti o concessioni pubbliche.

La documentazione per l'indizione della gara sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. per l'affidamento in concessione mediante partenariato pubblico privato del servizio di *"gestione e conduzione del Centro Sportivo - costituito dalla Piscina e dalla Palestra - situato a Levico Terme in piazza C. A. Dalla Chiesa"* approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. **203** dd. **05.10.2017** era composta da:

- avviso pubblico di indizione di gara;
- elementi per la redazione della proposta gestionale;
- relazione tecnica Centro Sportivo;
- modello di istanza di partecipazione;
- modello di dichiarazione articolo 80 D.Lgs. 50/2016 soggetti in carica;
- modello di dichiarazione Elenco soggetti Cessati;
- modello di dichiarazione articolo 80 D.Lgs. 50/2016 Soggetti cessati.

L'Avviso prot. n. **16406** dd. **11.10.2017** di indizione di gara disponeva altresì il termine ultimo per la presentazione di domanda di partecipazione per il giorno venerdì 24.11.2017 ad ore 12.00.

Durante il mese di gennaio 2018, con riferimento all'Avviso prot. n. 16406 dd. 11.10.2017 di indizione di gara sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. per l'affidamento mediante partenariato pubblico privato del servizio relativo a: *"affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione del Centro Sportivo - costituito dalla Piscina e dalla Palestra - situato a Levico Terme in piazza C. A. Dalla Chiesa"* - C.I.G.: **7228620DEB**, è risultato ammesso alla procedura un unico operatore economico, al quale è stato comunicato l'avvio della consultazione ai sensi del successivo punto I.4.d dell'Avviso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), invitando l'operatore economico medesimo all'illustrazione e allo sviluppo della proposta presentata tramite il Term Sheet, verificandone la coerenza, la congruità e la convenienza, anche con riferimento a quanto indicato dal citato Avviso di indizione di gara e dai suoi Allegati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **208** dd. **16.11.2018**, ed in conformita dell'avviso di indizione di gara prot. n. 16406 dd. 11.10.2017, si è provveduto a:

- approvare gli elementi essenziali dell'invito alla seconda fase procedurale, schema di lettera di invito, caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi, schema di convenzione, matrice dei rischi, Fac simili dichiarazioni amministrative e Fac simile di dichiarazione dell'Istituto Finanziatore (ai sensi dell'art. 165, comma 4, D. Lgs. 50/2016);
- mandato al R.U.P. di procedere alla messa in esecuzione della seconda fase della procedura di gara.

In esecuzione della citata deliberazione è stato quindi invitato l'unico operatore economico ammesso a partecipare, secondo modalità di seguito specificate, alla 2° fase procedurale – della procedura competitiva con negoziazione per l'affidamento del servizio relativo all'*"affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione del Centro Sportivo – costituito dalla Piscina e dalla Palestra – situato a Levico Terme in piazza C.A. Dalla Chiesa"* - C.I.G. 7228620DEB con ricorso al contratto di concessione attraverso la formula del partenariato pubblico privato di cui agli artt. 180 e ss. del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..

In esito alla prima fase procedurale, l'Amministrazione comunale ha proseguito il dialogo con l'operatore economico ammesso, a mezzo di chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. **19** dd. **21.01.2019**, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche nell'ambito della procedura competitiva con negoziazione – Il FASE rivolta ad unico operatore economico - per l'*"affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione del Centro Sportivo – costituito dalla Piscina e dalla Palestra – situato a Levico Terme in piazza C.A. Dalla Chiesa"* - C.I.G. 7228620DEB sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii..

A conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Levico Terme individuava come Concessionario del servizio di gestione e conduzione del Centro Sportivo - costituito dalla Piscina e dalla Palestra - situato a Levico Terme in piazza C. A. Dalla Chiesa – la società Rari Nantes Valsugana Società Sportiva Dilettantistica a r.l., come risulta dal Verbale di gara n. 7 dd. 16.04.2019, pubblicato in data 18.04.2019.

Con verbale prot. n. **8702** dd. **30.04.2019** si è provveduto in contraddittorio alla consegna anticipata/in via d'urgenza sotto riserva di legge del compendio immobiliare costituito da piscina e palestra in piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa a Levico Terme (TN) a Rari Nantes Valsugana S.S.D. a r.l., nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di concessione, tenuto conto delle condizioni di offerta tecnica ed economica di cui alla nota prot. 22371 dd. 21.12.2018, dei chiarimenti forniti in sede di gara e delle determinazioni di cui ai citati Verbali da 1 a 7 della Commissione di gara.

In data 30.04.2019 è stata è stato dato corso al sopralluogo in contraddittorio presso il compendio immobiliare costituito da piscina e palestra in Piazza Gen. C.A. dalla Chiesa, gestito in concessione da parte della società "*Rari Nantes Valsugana S.S.D. a r.l.*", ed alla consegna anticipata/in via d'urgenza sotto riserva di legge del compendio medesimo a Rari Nantes Valsugana S.S.D. a r.l., nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di concessione, tenuto conto delle condizioni di offerta *tecnica* ed *economica*, dei chiarimenti forniti in sede di gara e delle determinazioni di cui ai Verbali da 1 a 7 della Commissione di gara.

In data **20.11.2019** è stato infine sottoscritto il contratto-convenzione di concessione del servizio di gestione e conduzione del centro sportivo – costituito dalla piscina e dalla palestra – situato a Levico terme in Piazza C.A. Dalla Chiesa – CIG 7228620DEB, per una durata di n. 21 (ventuno) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna anticipata/sotto riserva di legge prot. n. 8702 dd. 30.04.2019, ovvero fino al 30.04.2040 (trenta aprile duemilaquaranta).

Costituiscono parti integranti del contratto-concessione:

- sub A) Matrice dei Rischi;
- sub B) Caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi;
- sub C) Offerta Tecnica – Elementi di natura qualitativa;
- sub D) Offerta Tecnica – Schema di convenzione;
- sub E) Piano Economico Finanziario (PEF);
- sub F) Relazione illustrativa al P.E.F..

Il contratto dispone all'art. 3 che oggetto della convenzione sia la concessione dei servizi di:

- *gestione e conduzione tecnica* per la fruizione pubblica del Centro Sportivo - costituito dalla Piscina e dalla Palestra - situato a Levico Terme;
- *gestione e conduzione tecnica dei locali commerciali e delle aree annesse alla piscina*, con diritto di pieno sfruttamento economico del Concessionario, nonché programmazione e gestione delle attività didattico-sportive e ludiche;
- *fornitura e apprestamento di investimenti*;
- *realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria* con interventi di rifacimento, revisioni e sostituzioni

Regolazione del servizio

Il servizio è regolato dal relativo contratto rep. n. **2679** dd. **20.11.2019**, il quale dispone che, per la durata di n. **21 (ventuno) anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna anticipata/sotto riserva di legge prot. n. 8702 dd. 30.04.2019, ovvero fino al **30.04.2040** (trenta aprile duemilaquaranta):

- Il Concessionario provvede alla gestione del Centro sportivo secondo quanto riportato in **Offerta Tecnica**. Il Concessionario adotta, tra l'altro, una **Carta dei Servizi** per la fruizione pubblica secondo l'Offerta Tecnica, impegnandosi al rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza. La Carta dei Servizi è periodicamente aggiornata dal Concessionario, comunicata al Concedente e resa pubblica all'utenza. Le attività relative ai servizi didattico-sportivi e ludici e alle altre attività organizzate dal Concessionario sono organizzate e gestite in piena autonomia dal Concessionario;
- Il Concessionario **fornisce ed esegue gli investimenti** secondo gli elementi descrittivo-economici richiesti e risultante dall'Offerta Tecnica;
- Il Concessionario **programma e realizza la manutenzione straordinaria**, con i relativi interventi di rifacimento, revisioni e sostituzioni anche secondo il piano previsto in Offerta Tecnica;
- L'attività sportivo-agonistica di terzi nel Centro Sportivo è consentita dal Concessionario solo previa stipula di convenzione scritta – secondo schema convenuto con il Concedente - tra il Concessionario e il soggetto terzo (e/o associazione) che deve essere iscritto al Registro CONI e affiliato alla Federazione di appartenenza. In sede di convenzione il soggetto terzo dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi di legge e in particolare agli obblighi in tema di certificazione medico-agonistica degli atleti e in tema di certificazione penale per gli accompagnatori/tecnici. La convenzione prevede e disciplina a carico del terzo la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei terzi, del Concessionario e degli Enti concedenti e la copertura dei rischi da infortuni agli atleti;
- Il Concessionario si impegna a mettere a disposizione corsie dedicate a gruppi, associazioni e portatori di interessi che ne facciano richiesta scritta con indicazione dei nominativi dei partecipanti e dell'idonea copertura assicurativa. Le corsie dedicate, l'orario ed il preavviso richiesto sono previsti nell'Offerta Tecnica;
- La Concessione deve essere eseguita, oltre che in ossequio alla Convenzione, anche in conformità alle norme di legge e ai regolamenti applicabili in materia, nonché ai Documenti di cui all'art. 1 della Convenzione;
- Il Concessionario **assume a suo carico il rischio operativo della gestione** (secondo quanto stabilito dalla Direttiva Concessioni 2014/23/UE) costituito, tra l'altro dal rischio domanda, e quindi non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa nei confronti dell'Amministrazione concedente, né richiedere modifiche delle condizioni, anche economiche, della presente concessione per l'eventuale mancato afflusso di utenti.

In data **30.04.2025** è stato stipulato l'atto aggiuntivo alla concessione di concessione del servizio di gestione e condizione del centro sportivo costituito da piscina e palestra, rep. n. **2714**, stante la necessità di adeguare il piano degli investimenti alle mutate esigenze e funzionalità della struttura.

Tariffe del servizio

Le tariffe base massime rivalutabili sono distinte in:

- “Tariffe Massime Vigenti” che il gestore è tenuto ad applicare;
- “Nuove Tariffe Massime” che il gestore potrà applicare subordinatamente:

- per le tariffe relative agli “spazi palestra” e “spazi acqua”, al completamento e messa in funzione di almeno uno tra gli investimenti minimi richiesti “illuminazione led piscina-palestra” o “impianto di climatizzazione piscina-spogliatoi”;
- per le altre tariffe, all’apertura al pubblico di almeno una delle due nuove esterne “vasca wellness” o “vasca spray-park”.

Di seguito viene riportata la Tabella “*Tariffe Massime*” proposta in sede di gara:

TARIFFE CENTRO SPORTIVO		Tariffe Massime Vigenti	Nuove Tariffe Massime
Ingressi singoli nuoto:			
- ingresso intero non residenti		€ 5,00	€ 6,90
- ingresso intero RESIDENTI		€ 5,00	€ 5,90
- bambini fino a 3 anni non compiuti, disabili		€ 1,50	€ 2,40
- ingresso ridotto giovani dai 3 ai 14 anni ed anziani over 60 <i>(compresi accompagnatori dei disabili quando la presenza è indispensabile per la fruizione dei servizi)</i>		€ 3,50	€ 4,20
- ingresso alunni su iniziativa dell'Istituto Comprensivo di Levico Terme		€ 1,50	€ 1,50
Abbonamenti nuoto:			
- individuale 10 ingressi interi non residenti		€ 40,00	€ 58,70
- individuale 10 ingressi interi RESIDENTI		€ 40,00	€ 50,20
- individuale 10 ingressi ridotti (3-14 anni e over 60)		€ 28,00	€ 36,00
- individuale 10 ingressi super ridotti (fino a 3 anni non compiuti e disabili)		€ 12,00	€ 20,40
- individuale 30 ingressi intero non residenti		€ 108,00	€ 160,00
- individuale 30 ingressi interi RESIDENTI		€ 108,00	€ 123,90
- individuale 30 ingressi ridotti (3-14 anni e over 60)		€ 75,00	€ 95,00
- 30 ingressi famiglia (obbligatorio nucleo minimo 3 pers.) non residenti		€ 70,00	€ 120,00
- 30 ingressi famiglia (obbligatorio nucleo minimo 3 pers.) RESIDENTI		€ 70,00	€ 106,20
- trattamento family non residenti (2 adulti e 1 bambino)		€ 13,50	€ 16,40
- trattamento family RESIDENTI (2 adulti e 1 bambino)		€ 13,50	€ 15,40
- trattamento family non residenti (2 adulti e 2 bambini)		€ 13,50	€ 18,40
- trattamento family RESIDENTI (2 adulti e 2 bambini)		€ 13,50	€ 17,40
Abbonamenti agonisti nuoto :			
- abbonamento annuale piscina under 14		€ 165,00	€ 175,00
- abbonamento annuale piscina over 14		€ 190,00	€ 200,00
- abbonamento trimestrale piscina under 14		€ 60,00	€ 65,00
- abbonamento trimestrale piscina over 14		€ 70,00	€ 75,00
Abbonamenti master nuoto :			
- abbonamento annuale		€ 218,00	€ 230,00
- abbonamento trimestrale		€ 85,00	€ 90,00
Spazi acqua:			
- per associazioni affiliate FIN con sede il Levico Terme (*)	costante	€ 3,50	€ 10,00
- per associazioni affiliate FIN con sede in altri Comuni (*)	costante	€ 15,00	€ 15,00
- altri (*)	costante	€ 15,00	€ 18,00
- vasca didattica (*)	tariffa oraria	€ 50,00	€ 50,00
<i>(N.B.: oltre agli ingressi individuali)</i>			
Spazi palestra:			
- tariffa oraria 1a	Società e Associazioni sportive con sede nel Comune di Levico Terme regolarmente affiliate alle rispettive Federazioni del CO MI; Scuole ed istituti scolastici di Levico Terme - fino alle ore 18.00 - (*)	€ 7,00	€ 12,00
- tariffa oraria 1b	Società e Associazioni sportive con sede nel Comune di Levico Terme regolarmente affiliate alle rispettive Federazioni del CO MI; Scuole ed istituti scolastici di Levico Terme - dopo le ore 18.00 - (*)	€ 7,00	€ 20,00
- tariffa oraria 2	Società e Associazioni sportive con sede fuori dal Comune di Levico Terme e regolarmente affiliate alle rispettive Federazioni del CO MI (*)	€ 15,00	€ 50,00
- tariffa oraria 3	Altri (*)	€ 25,00	€ 40,00

(*) oltre all'I.V.A. nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del contratto rep. rep. n. **2679** dd. **20.11.2019**, le tariffe praticate all'utenza sono suddivise almeno secondo quanto riportato nell'allegato "*Caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi*"; le tariffe da praticare agli utenti sono rivalutabili dal secondo anno compreso di contratto secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati della Città di Trento.

Le tariffe massime applicabili sono rimaste, nel secondo anno di contratto, quelle iniziali massime evidenziate nella prima colonna non essendo intervenute indicizzazioni Istat nel precedente primo anno di contratto e non essendo ancora operative le Nuove tariffe massime (le tariffe relative agli "*spazi palestra*" e "*spazi acqua*", applicabili ad intervenuto completamento e messa in funzione di almeno uno tra gli investimenti minimi richiesti "*illuminazione led piscina-palestra*" o "*impianto di climatizzazione piscina-spogliatoi*"). L'aumento è stato disposto poi dal 1 agosto 2022.

Caratteristiche del servizio

Le caratteristiche del servizio sono contenute nella documentazione di gara nell'Allegato 1 – "*Caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi*" e rappresentano le modalità o standard minimi gestionali che è richiesto devono essere garantite dal Concessionario, salvo migliori condizioni apportate nell'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario, che diventano impegno contrattuale per l'offerente nello svolgimento del servizio ad integrazione di quanto sotto riportato.

Le caratteristiche base del servizio riguardano i seguenti aspetti:

- Orari di apertura minimi;
- Figure professionali;
- Tariffe massime applicabili;
- Servizi all'utenza;
- Manutenzione Ordinaria;
- Investimenti attesi.

Corrispettivo

Ai sensi dell'art. 6 del contratto di gestione e conduzione, il corrispettivo a favore del Concessionario consiste:

a.1) nel canone annuo pari a € 203.330,00.- (Euro duecentotremilatrecento trenta/00) al netto del ribasso oltre I.V.A. di legge per i primi 3 anni di contratto; rivalutato dal secondo anno compreso di contratto secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati della Città di Trento. Il canone annuo è corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali posticipate e liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

a.2) nel canone annuo pari a € 184.900,00.- (Euro centoottantaquattromila novecento/00) al netto del ribasso oltre I.V.A. di legge dopo i primi 3 anni e quindi a partire dal 4° anno di contratto; rivalutato dal secondo anno compreso di contratto secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati della Città di Trento. Il canone annuo è corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali posticipate liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

b) nel diritto di gestire funzionalmente e di acquisire ogni altra utilità dalla gestione dei Servizi, compresa quella da sfruttamento pubblicitario, con l'acquisizione del prezzo praticato all'utenza pubblica e con l'acquisizione dei proventi e delle utilità economiche derivanti dallo sfruttamento delle attività e dei servizi didattico-sportivi e ludici e delle altre attività organizzate dal Concessionario nei locali del Centro Sportivo.

A fronte del canone riconosciuto dal Concedente per l'equilibrio economico-finanziario del PEF, è previsto un meccanismo di profit sharing in base al quale al superamento del fatturato annuo indicato nel PEF - adeguato all'inflazione reale -, per la sola quota eccedente, sarà riconosciuta dal Concessionario al Concedente una somma pari al 5% (cinque percento) di tale extra-fatturato e che potrà essere pagato anche in riduzione del canone. Nulla è dovuto dal Concessionario al Concedente qualora l'importo risultante dal meccanismo di profit sharing, calcolato di anno in anno, sia inferiore ad € 1.000,00.- (Euro mille/00).

Nel caso di investimenti per il risparmio energetico eseguiti dal concedente, diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal Concessionario in Offerta Tecnica, a seguito dell'esecuzione di tali interventi, il canone annuo dovuto al Concessionario sarà oggetto di riduzione – a partire dall'anno successivo a quello dell'intervento - da parte del Concedente parametrato in base ai risparmi stimati dalla Diagnosi energetica predisposta dal Concedente. Nel caso in cui il Concessionario non ritenesse congrua la stima dei risparmi, alla determinazione della stessa provvederà con il ruolo di arbitratore, un tecnico nominato a spese condivise di comune accordo tra le Parti od in caso diverso dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento.

L'art. 7 del contratto di gestione e conduzione prevede altresì un co-finanziamento da parte dell'Ente Pubblico a titolo di prezzo a fondo perduto, per un massimo del 49% (quarantanove percento) dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 165, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sostenuti nel periodo d'investimento di cui al successivo comma 4 e comunque fino ad un massimo di € 380.000,00.- (Euro trecentoottanta mila/00.-). Il rapporto percentuale massimo di concorso pubblico deve comunque essere garantito, tenuto conto quindi di qualsiasi altra misura di sostegno e/o contributo pubblico afferente i costi ammissibili che il Concessionario dovesse a qualsiasi titolo ottenere.

Il prezzo verrà riconosciuto in ragione degli investimenti effettivamente sostenuti secondo le seguenti tipologie d'intervento (i) investimenti in efficienza energetica (ii) investimenti in attrattività (iii) investimenti per altre ottimizzazioni come da allegati Caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi ed Offerta Tecnica.

L'erogazione del prezzo avverrà a fine lavori per ciascuna tipologia di intervento elencate al precedente comma 2 ed a seguito della presentazione di certificato di collaudo/regolare esecuzione redatto da tecnico competente in relazione alla tipologia d'intervento nonché della relativa documentazione giustificativa della spesa debitamente quietanzata. Il Concessionario potrà ottenere a Stato Avanzamento Lavori l'erogazione di somme da parte del Concedente a valere su quanto previsto al precedente comma 1, a fronte della produzione di:

- contratti sottoscritti relativi all'investimento effettuato;
- idonea documentazione fiscale che attesti il sostenimento della spesa.

Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, d'importo minimo di Euro 100 mila oltre IVA, la quota è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all'investimento, calcolata sui costi effettivamente sostenuti. Il saldo sarà erogato a seguito della presentazione di certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Gli investimenti dovranno essere completati entro 36 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo proroghe motivate anche per singoli interventi.

Nel caso in cui il Concessionario effettui investimenti in misura minore rispetto a quanto oggetto di offerta, salvo che ciò non costituisca motivo di grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di concessione, si farà luogo una variazione del contratto nei termini e modi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Nel caso in cui il Concessionario effettui investimenti in misura superiore rispetto a quanto oggetto di offerta si farà luogo ad una variazione del contratto nei termini e modi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Sistema di monitoraggio e controllo

L'art. 8, comma 7 e seguenti del contratto di gestione e conduzione prevede, con riferimento al monitoraggio, che il Concessionario è obbligato a fornire al Comune, al fine di consentire la valutazione dell'andamento del servizio, con cadenza annuale e comunque ogniqualvolta richiesto dall'Amministrazione comunale, un report contenente le seguenti informazioni:

- numero accessi alla struttura e numero utenti per le varie fasce tariffarie;
- numero ore di utilizzo da parte di scuole, società sportive/altri;
- investimenti e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati in corso d'anno;
- andamento consumi energetici e delle spese del personale con evidenza ULA per categoria;
- andamento indicatori di qualità del servizio.

Il Concessionario sarà obbligato a fornire, annualmente ed entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio, copia del proprio bilancio ovvero della propria contabilità o comunque ogni altro tipo di documento contabile dal quale sia possibile evincere l'andamento economico-finanziario dell'attività e le informazioni necessarie per il monitoraggio, anche in relazione a quanto previsto dall'aggiudicatario nell'offerta di gara dei servizi concessi in affidamento afferenti il Centro Sportivo, concordando con l'Amministrazione, se necessario, adeguate rappresentazioni contabili – in particolare per quanto attiene l'imputazione di spese comuni con altre gestioni – o numeriche/statistiche che, per la natura societaria o per le caratteristiche del soggetto gestore, non dovessero essere rinvenibili dal bilancio di esercizio e/o dalle scritture contabili del Concessionario. L'amministrazione potrà chiedere comunque ogni chiarimento o approfondimento necessario; la mancata messa a disposizione o ingiustificata carenza informativa verrà considerata come grave inadempienza contrattuale.

Il Concessionario è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo degli impianti e del rispetto delle specifiche prescrizioni del servizio e delle norme di convivenza civile da parte degli utenti.

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere puntualmente riportato su apposito registro e sarà oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione comunale anche al fine di verificare il piano di manutenzione annuale oggetto di offerta in sede di gara.

L'andamento della gestione è rappresentata sia in numero presenze/ingressi ed ore utilizzo spazi acqua/palestra e, per le ulteriori voci del business plan non riconducibili a queste in termini di valore.

Presenze/ingressi

Si riporta quale prima informazione sull'andamento generale della concessione - il numero di utenti su base mensile del periodo maggio 2021 – aprile 2022.

Mese	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr
2018/2019	4739	3302	3980	4872	3518	4273	4969	3704	5159	4401	4691	4199
2019/2020	4400	3243	3768	3879	3213	4375	5067	4009	4562	4303	1112	0
2020/2021	0	1615	2482	3160	2165	2394	0	0	0	0	0	0
2021/2022	0	2099	5086	4979	3746	4840	5393	3961	3774	4717	5441	4228
2022/2023	3744	3199	3764	3902	2489	3199	3083	2294	3642	3009	3378	2929
2023/2024	3168	2811	1678	985	0	198	3110	2570	3434	3737	4064	3337
2024/2025	3671	3023	3186	3420	2857	3754	3498	2907	4085	3865	4248	3709

Le presenze nuoto, ovvero il numero di ingressi nel periodo da maggio 2023 ad aprile 2024, sono state di n. 29.092 e comprendono sia ingressi per il nuoto libero (singoli o abbonamenti) sia ingressi per i corsi di nuoto. Il numero di presenze sull'anno di concessione continua ad essere inferiore alle previsioni del PEF che stimavano un numero annuo di 56.588. Si segnala, inoltre, che, nonostante da maggio 2023 gli effetti post pandemia di COVID-19 si possano considerare

azzerati, nel quinto anno di concessione prosegue il trend del calo di presenze rispetto ai due anni precedenti. Tuttavia, tale calo coinvolge solamente i primi sei mesi del quinto anno di concessione ed è stato determinato, in primis, dai seguenti fattori:

o malfunzionamento della caldaia nei mesi di maggio e di giugno

o guasto nel lettore degli abbonamenti e dei ticket nei mesi di luglio e agosto;

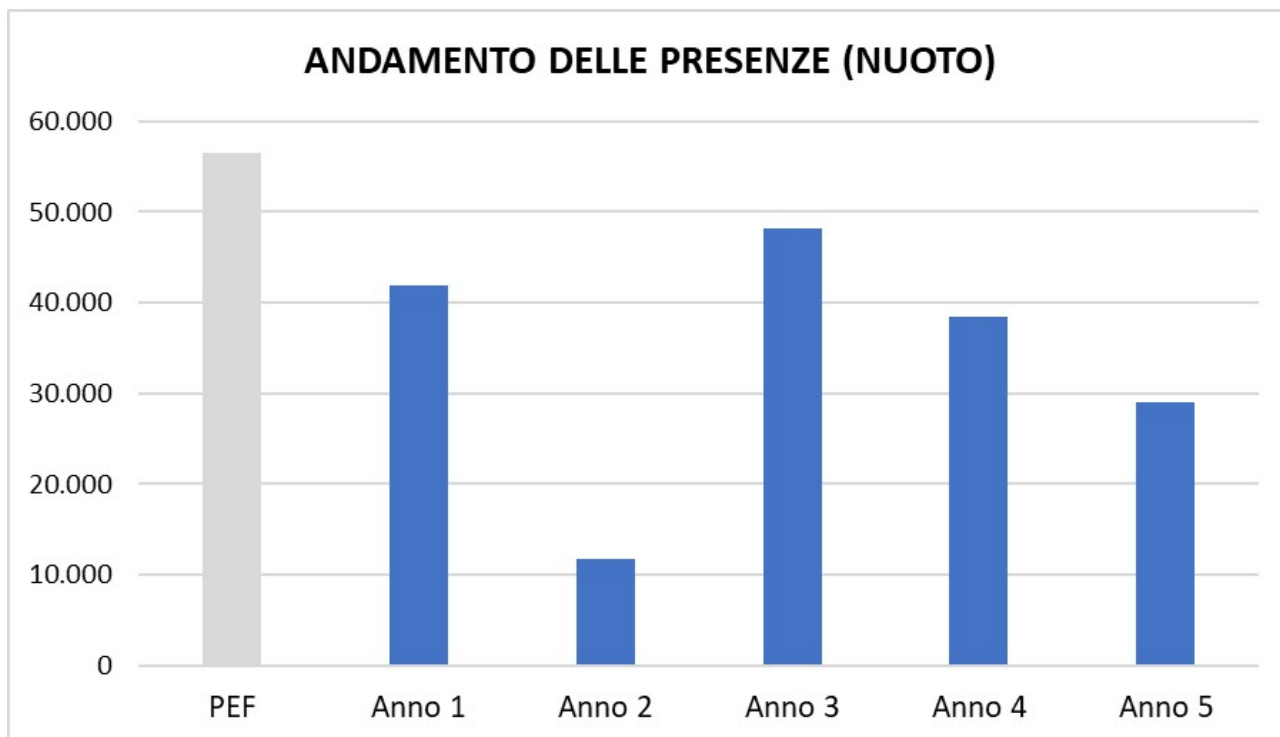
o chiusura per ristrutturazione dell'impianto nei mesi di settembre e ottobre (l'impianto è stato riaperto il 29 ottobre).

Secondariamente, è continuata la migrazione della clientela di RNV dall'impianto natatorio di Levico a quello di Borgo Valsugana, il quale, grazie agli ultimi interventi realizzati, dal 2023 offre al cliente una gamma di servizi più ampia e strutturata. Analogamente, alcuni gli atleti agonisti abbandonato l'impianto di Levico a favore del centro di Borgo Valsugana, in quanto più spazioso e meglio strutturato per le loro esigenze.

Infine, come specificato per l'anno precedente, l'affluenza verso l'impianto di Levico dipende fortemente dalle condizioni climatiche che caratterizzano i mesi estivi.

Occorre, tuttavia, segnalare che, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione, le presenze registrate nei successivi sei mesi di concessione (da novembre 2023 ad aprile 2024) hanno superato, seppur di poco, i numeri degli stessi mesi del quarto anno di concessione.

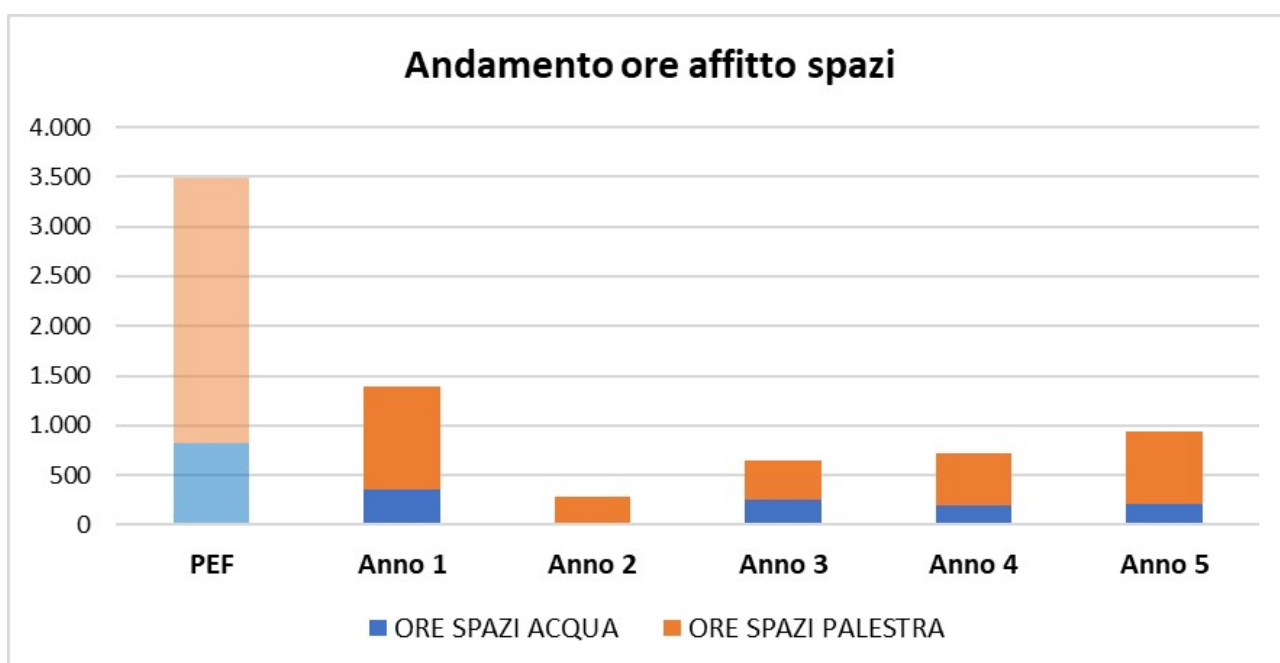
	PEF	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		01/05/2019 30/04/2020	01/05/2020 30/04/2021	01/05/2021 30/04/2022	01/05/2022 30/04/2023	01/05/2023 30/04/2024
MAGGIO		4.400	0	0	3.744	3.168
GIUGNO		3.243	1.615	2.099	3.199	2.811
LUGLIO		3.768	2.482	5.086	3.764	1.678
AGOSTO		3.879	3.160	4.979	3.902	985
SETTEMBRE		3.213	2.165	3.746	2.489	0
OTTOBRE		4.375	2.394	4.840	3.199	198
NOVEMBRE		5.067	0	5.393	3.083	3.110
DICEMBRE		4.009	0	3.961	2.294	2.570
GENNAIO		4.562	0	3.774	3.462	3.434
FEBBRAIO		4.303	0	4.717	3.009	3.737
MARZO		1.112	0	5.441	3.378	4.064
APRILE		0	0	4.228	2.929	3.337
TOTALE PRESENZE	56.588	41.931	11.816	48.264	38.452	29.092
TOTALE ORE AFFITTO SPAZI	3.497	1.387	289	653	723	937
<i>di cui ORE SPAZI ACQUA</i>	820	356	24	250	191	210
<i>di cui ORE SPAZI PALESTRA</i>	2.677	1.031	265	404	532	727



Numero ore palestra/spazi acqua

Altro parametro dell'impiego del Centro Sportivo è il numero di ore d'utilizzo della Palestra da parte delle scuole nonché l'affitto spazi acqua e palestra a società sportive.

Nel quinto anno di concessione si nota una lieve tendenza al rialzo delle ore di affitto spazi rispetto agli anni precedenti, in particolare grazie all'aumento delle ore di affitto della palestra. Nonostante non vengano raggiunti i livelli del primo anno di concessione, il trend evidenzia un inizio di ripresa, che si lascia definitivamente alle spalle gli strascichi della pandemia di COVID-19. È comunque doveroso segnalare che il totale delle ore di affitto degli spazi di acqua e palestra rimane di gran lunga inferiore alle previsioni da PEF aggiudicato.



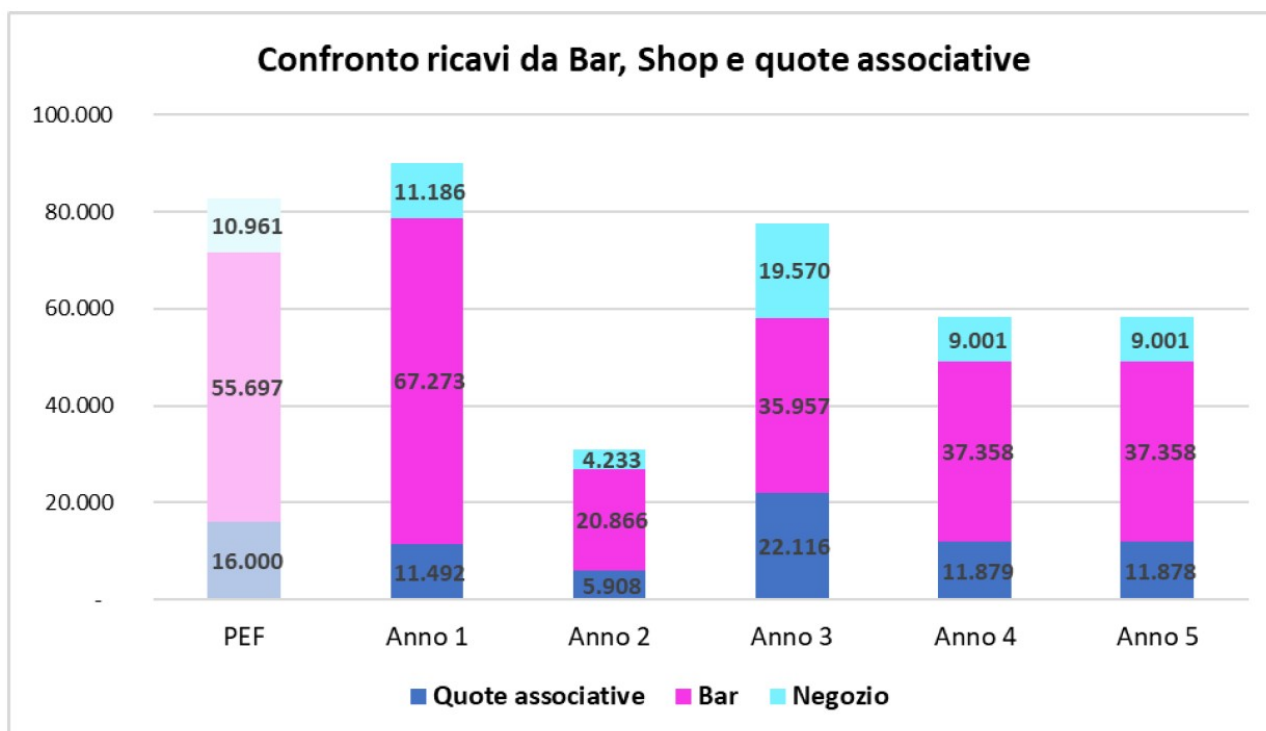
Andamento altri ricavi

Le altre voci del business plan, come ricavi da bar, negozio e quote associative, che non sono riconducibili in numero presenze o numero ore utilizzo, vengono riportate in euro.

Per il quinto anno si evidenzia che i ricavi dalla gestione del bar, i ricavi da negozio e i ricavi da quote associative rimangono in linea con quanto registrato l'anno precedente (quarto anno di concessione).

Tuttavia, nel quinto anno di concessione sia i ricavi complessivi sia i ricavi per singole categorie rimangono ben al di sotto rispetto alle previsioni del PEF di aggiudicazione.

	DA PEF	Anno 5 CONSUNTIVATO DAL 01.05.2023 AL 30.04.2024
Nuoto libero	85.100	99.895
Corsi e attività	143.411	100.613
Quote associative	16.000	11.878
Prestazioni didattiche (piscine e palestre)	23.100	2.884
Affitto spazi acqua	9.900	1.526
Affitto spazi palestra	36.308	11.532
Campus sportivi estate	20.100	21.421
Bar	55.697	37.358
Negozi	10.961	9.001
TOTALE RICAVI GESTIONALI	400.577	296.108



Promozione, iniziative, corsi e customer satisfaction (maggio 2023 - aprile 2024)

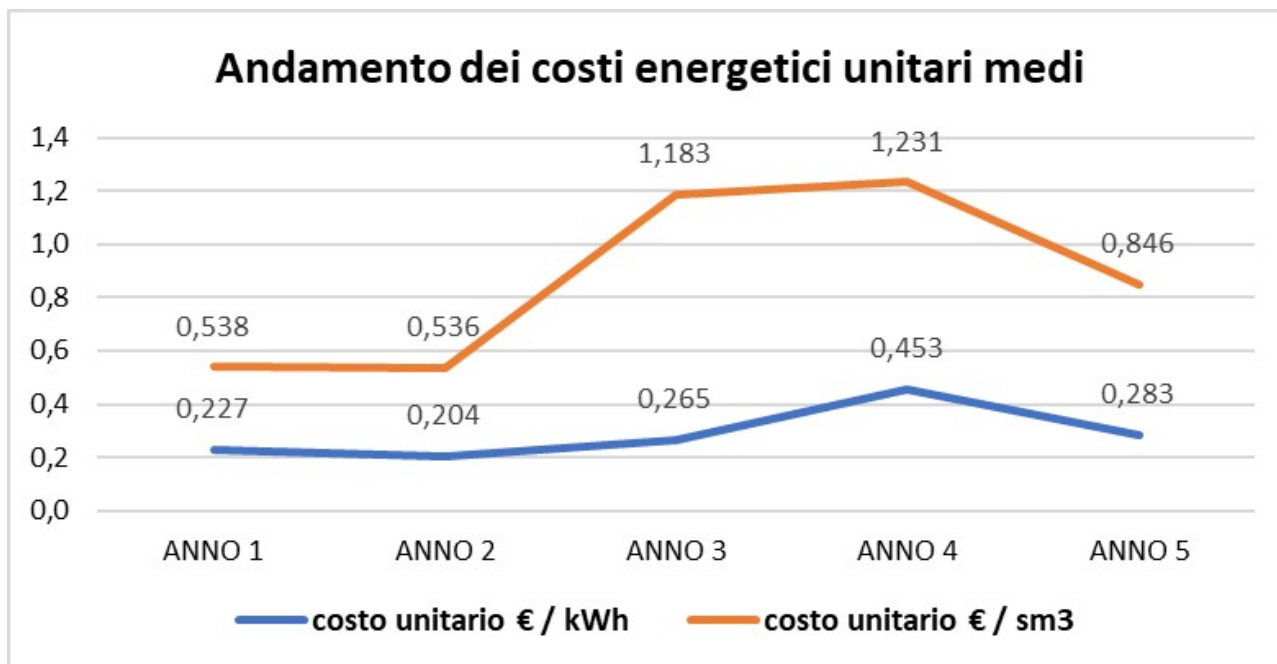
- **Promozione del Centro Sportivo:** Il centro sportivo viene pubblicizzato con i seguenti strumenti:
 - CANALI ON-LINE: sito internet www.waterway.it, Facebook, Instagram, campagne Google;
 - STRUMENTI CARTACEI: dépliant situati in reception e distribuiti localmente con porta a porta;
 - TESTATE GIORNALISTICHE: “Voce del Trentino” “Il Dolomiti”, “l’Adige” e quotidiani on line;
 - CANALI TELEVISIVI: TeleChiara, TVA, il canale RTTR su Trentino dei Bambini;
 - Newsletter su “la voce del trentino”.
- **Corsi attivati:** Il centro sportivo fornisce i seguenti corsi divisi tra area piscine e area palestra:
 - CORSI IN AREA PISCINE: corsi di nuoto, corsi baby, riabilitazione funzionale, corsi di fitness in acqua (acquagym, hydrobike, acquabodybike, aquadinamic, acquajump, nuoto agonistico, nuoto amatoriale e nuoto sincronizzato amatoriale, corsi per assistenti bagnanti, corsi di nuoto vs istituti didattici, corsi e attività sportiva per bambini e adulti diversamente abili, FINP, FISDIR e corsi di subacqueità.
 - CORSI IN AREA PALESTRA: bodypump
- **Qualità del servizio:** Sui principali canali di recensioni/customer satisfaction si registrano le seguenti valutazioni:
 - 434 recensioni su Google con votazione media di 4,3 stelle su 5,0;
 - 26 recensioni su Facebook con votazione media di 4,2 stelle su 5,0;
 - 20 recensioni su Tripadvisor con votazione media di 4,0 unità su 5,0.

Infine, la comunicazione con il Cliente è gestita in modo diretto con diversi strumenti sia digitali, (Facebook, Instagram, Google, Tripadvisor), senza produzione di carta, sia con strumenti tradizionali diretti quali il telefono cellulare unico 3208490893, incluso Whatsapp e, infine, tramite mail: info@rarinantesvalsugana.it. Il sito di riferimento è www.waterway.it che consente il collegamento con l'impianto di Levico Terme tramite link dedicato.

Andamento dei costi energetici

Il grafico sottostante evidenzia l'andamento dei costi unitari medi calcolati per ciascun anno di concessione.

Durante il quinto anno di concessione si evidenzia un'inversione del trend rispetto ai due anni precedenti, segnando una diminuzione del costo unitario medio sia dell'energia elettrica sia del gas. Nonostante i prezzi unitari medi del quinto anno di concessione dell'energia elettrica (€/ kWh) e termica (€/ smc) risultino comunque maggiori rispetto al primo anno di concessione (rispettivamente del 24,8% del 57,2%), sono in netta contrazione rispetto all'anno precedente, con un calo rispettivamente del 37,6% e del 31,3%.



Manutenzione e Investimenti

Gli interventi di manutenzione sono riportati in apposito registro tenuto presso la piscina Comunale di Levico Terme come previsto dall'art. 8, comma 9 del contratto di concessione stipulato in data 20.11.2019.

La società sta ripianificando gli interventi. La società intende presentare una richiesta di proroga per la realizzazione degli interventi nell'ambito della procedura di valutazione e verifica dell'equilibrio economico finanziario della concessione in seguito alla pandemia COVID e al nuovo contesto economico caratterizzato da un forte incremento dei costi delle materie prime e dell'energia. Tale procedura verrà presentata verosimilmente nel secondo semestre del 2025.

Informazioni sul soggetto affidatario

La società **Rari Nantes Valsugana Società Sportiva Dilettantistica a r.l.** con sede legale in Borgo Valsugana (TN), Corso Ausugum n. 22, C.F. **90010540228** e P.IVA **01976640225**. – Via del Commercio n. 25 – 38036 Montegrotto Terme (PD) è soggetto privato operante nel settore della conduzione di impianti sportivi/natatori.

Andamento economico

Stante quanto sopra riportato rispetto all'andamento della gestione si richiama l'art. 13 del contratto-convenzione, il quale dispone che "1. *L'equilibrio economico-finanziario, risultante dal PEF di cui all'offerta aggiudicataria e allegato alla Convenzione, è assicurato dallo sfruttamento economico della gestione di tutte le attività connesse dei servizi di gestione del Centro Sportivo e di programmazione e gestione delle attività didattico-sportive e ludiche, esercitato per il tramite dei beni e degli strumenti individuati nella Convenzione. Gli elementi indicati nelle Premesse e nell'art. 1 costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico finanziario.*

2. *Le Parti prendono atto e accettano che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico e equilibrio finanziario, riconducibili agli indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, recati specificamente dal PEF dell'offerta aggiudicataria.*

3. Le Parti convengono di procedere alla revisione del PEF qualora in pendenza di Convenzione si riscontrino, secondo la procedura di verifica, un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario sia per variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o condizioni di base, sia per l'introduzione di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, sia per eventi di forza maggiore, sia, infine, per altri eventi non imputabili al Concessionario.

4. Il ripristino delle condizioni di equilibrio, con revisione del PEF, si realizza tramite il prolungamento della Concessione, o il pagamento di somme aggiuntive da parte del Concedente, o mediante altre misure adeguate da concordare con il Concedente.

5. È facoltà delle Parti procedere in ogni tempo alla verifica delle condizioni di equilibrio del PEF con possibilità di revisione dello stesso, secondo la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi recati specificamente dal PEF dell'offerta aggiudicataria.

6. Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente.”.



4) SEZIONE B - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati/con modalità dell'in house providing

4.1 Servizio pubblico locale dei parcheggi a pagamento.

Natura e descrizione del servizio

La gestione della sosta nell'ambito del territorio comunale è volta alla tutela di interessi eminentemente pubblici. Essa risponde alle finalità di pubblico interesse che guidano le scelte dell'amministrazione sui criteri della mobilità e del parcheggio veicolare nel territorio di Levico Terme al fine di massimizzare l'utilità complessiva per i cittadini/utenti della sosta garantendo la dovuta rotazione a beneficio della frequentazione dell'abitato da parte dei cittadini oltre all'accesso ai servizi pubblici e privati presenti.

Nel Comune di Levico Terme la sosta su strada a pagamento conta ad oggi la presenza di n. **671** stalli gestiti (incluso il parcheggio ex Area Beber aperto nel corso dell'anno 2025), come si evince dalla tabella che segue:

strada	Comune	zona tariffaria	n. stalli a pagamento
Piazza Venezia	Levico Terme	Levico-A	19
Piazza Garollo	Levico Terme	Levico-A	10
Viale Vittorio Emanuele	Levico Terme	Levico-B-lago-esterna	39
Via Segantini	Levico Terme	Levico-B-lago	26
via segantini (piazze)	Levico Terme	Levico-B-lago	26
p.le parco (rociandola)	Levico Terme	Levico-C-rociandola	150
via Lido - stadio	Levico Terme	Levico-B-lago-esterna	15
Lido	Levico Terme	Levico-B-lago	76
parcheggio via Diaz	Levico Terme	Levico-A	32
via Traversa lido piazzale ingresso	Levico Terme	Levico-B-lago-esterna-piazzale	101
via Traversa lido piazzale interno	Levico Terme	Levico-B-lago-esterna-piazzale	100
Ex Beber (alto)	Levico Terme	Levico-A-festivi	41
Ex Beber (intermedio)	Levico Terme	Levico-A-festivi	36
Totale			671

Il sistema tariffario si articola come definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. **15** del **05.02.2015**, esecutiva ai sensi di legge, e seguenti *(da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 273 dd. 19.12.2024 riepilogativa delle tariffe in essere e con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 176 dd. 21.10.2025 relativamente all'attivazione del nuovo parcheggio – per l'anno 2025 – “ex Area Beber”)*.

Il Comune di Levico Terme è socio di *Trentino Mobilità S.p.A.* di cui detiene l'**1,11%** del capitale sociale.

La società, quale *impresa strumentale dei soci pubblici*, investita della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei predetti enti secondo il modello in house providing, ha per oggetto, principalmente:

- la gestione della sosta a raso su strade e piazze, compresi il controllo delle soste dei veicoli, la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica e di pannelli informativi; la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed immobili in genere e la progettazione e/o Installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta; lo studio e la realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o pagamento dei servizi;
- l'analisi e la soluzione delle problematiche riguardanti la mobilità: l'elaborazione di dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario e l'educazione all'uso corretto e funzionale dei veicoli e

dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo di parcheggi e parcometri; la promozione di studi per individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica e finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani.

Essa inoltre gestisce il prestito gratuito di biciclette (Bike Sharing).

Regolazione del servizio

Il servizio pubblico è identificato giuridicamente in via generale da una previsione legislativa che ne prevede l'istituzione e lo disciplini oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione pubblica, nel caso di specie al Comune.

Il servizio pubblico è destinato per sua natura, poiché indirizzato istituzionalmente, al soddisfacimento diretto di specifici bisogni di rilevanza generale dei cittadini e quindi della collettività.

L'ordinamento europeo contiene una nozione di servizio pubblico a carattere generale che lo definisce come *servizio di interesse generale* prescindendo dalla natura giuridica del soggetto preposto all'erogazione del servizio e caratterizzato, parzialmente, da un *regime derogatorio* rispetto a quello comune concorrenziale data la necessità di perseguire specifici compiti assegnati al gestore del servizio.

I *servizi pubblici di interesse generale* possono essere distinti:

- in *servizi a rilevanza economica*: suscettibili di essere esercitati in forma imprenditoriale ed in regime di concorrenza in un mercato anche solo potenziale;
- in *servizi a rilevanza non economica*: tendenzialmente a carico dell'amministrazione pubblica, si collocano al di fuori del mercato con oneri a carico della fiscalità generale.

Ai sensi dell'art. 112, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per *servizi pubblici locali* si intendono quelli che *“abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*.

Il Consiglio Comunale rappresenta quindi l'organo che ha la competenza in materia di *organizzazione dei servizi locali* e di regolamentare gli stessi secondo il principio di doverosità, il principio di continuità, il principio di parità di trattamento, il principio di universalità, il principio dell'accessibilità ed il principio dell'economicità.

Il quadro normativo provinciale di riferimento, per quanto riguarda le possibili forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è costituito in primis dalla L.P. 17.06.2004, n. 6 recante *“Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici”*. In particolare l'art. 10, comma 7, della citata L.P. 6/2004 consente la *gestione in economia* oppure l'affidamento, alternativamente:

- a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica e per periodi determinati, in rapporto anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare, comunque non superiori a trent'anni;
- a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'Azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a) del citato art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004;
- direttamente a società di capitali, a capitale misto pubblico e privato, nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione ed alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004;

- direttamente a Società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;
- direttamente ad aziende pubbliche o ad Enti pubblici economici costituiti dagli Enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici di riferimento.

In particolare la *società in-house* è una società dotata di autonoma personalità giuridica e può essere equiparata ad un “*ufficio interno*” dell'ente pubblico che l'ha costituita, è una sorta di *longa manus*, di fatto non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale.

Tali caratteristiche possono giustificare e legittimare l'affidamento diretto senza previa gara poiché non si tratta di un effettivo ricorso al mercato ma di una forma di “*autoproduzione*” ovvero di una forma diretta di erogazione di servizi pubblici da parte dell'ente locale.

È attraverso il requisito del controllo analogo che la società in house si caratterizza come una *longa manus* dell'Ente e quindi mediante il controllo analogo si esclude in capo alla società qualsiasi volontà di natura imprenditoriale autonoma, e conseguentemente attraverso l'affido di servizi non si viola il principio della concorrenza poiché non si versa in una condizione di esternalizzazione de servizio. Il controllo analogo permette di esercitare un controllo a livello strutturale oltre che rispetto all'attività svolta. Il controllo analogo si esplica ogni qualvolta l'ente pubblico socio ha il potere di dettare le linee di indirizzo strategico e le scelte operative della società.

Le attività perseguibili mediante società in-house providing, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, che di fatto individua i cosiddetti vincoli di scopo, sono le seguenti:

- a) la produzione di un servizio di interesse generale;
- b) la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PP.AA.;
- c) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- d) servizi di committenza.

Si richiamano le condizioni ed i presupposti per l'affidamento in house, oltre a quanto già esposto sopra:

- l'iscrizione presso l'autorità competente nell'*elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori* che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016);
- l'*attività prevalente deve essere svolta in favore degli enti locali soci* in modo che oltre all'80% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento di compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- il capitale della società deve essere pubblico, quale regola generale.

In materia di servizi a rilevanza economica, l'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con L. 221/2012, prevede che “*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”.

Anche la giurisprudenza si è recentemente espressa ribadendo la rilevanza della relazione prevista con riferimento all'affidamento in house providing, in particolare si richiamano:

- Sentenza 2 ottobre 2020 n. 680 TAR Liguria, Sezione II;
- Sentenza 8 ottobre 2020 n. 684 TAR Liguria, Sezione I;
- Sentenza Corte Costituzionale 27 maggio 2020 n. 100;
- Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 25 novembre 2013 n. 26283.

La gestione della sosta, oggetto della presente relazione, si configura quale *servizio di rilevanza economica*. A tal riguardo si cita tra le altre l'Affare n. 00488/2019 del Consiglio di Stato – Sezione I, Adunanza di Sezione del 17 aprile 2019, nonché la sentenza del medesimo Consiglio di Stato, Sezione V, 23 ottobre 2012 n. 5409, con le quali sono stati forniti importanti chiarimenti in merito ai criteri di classificazione ed interpretazione della rilevanza economica di un servizio pubblico.

Sistema di monitoraggio e controllo

Al termine di ciascun esercizio finanziario viene redatta una relazione sull'andamento del servizio da parte del concessionario.

Informazioni sul soggetto affidatario

Come risulta dallo Statuto, la società *Trentino Mobilità S.p.A.* è una società a capitale interamente pubblico, investita della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore degli enti-soci le cui quote sono attualmente possedute per l'84,11% dai Comuni di Trento, Levico Terme, Pergine Valsugana, Lavis, Palù del Fersina e Valledaghi, mentre le rimanenti azioni sono in proprietà dell'Automobile Club di Trento, che è riconosciuto, ai sensi dell'allegato IV della L. 20.03.1975, n. 70 avente ad oggetto "*Disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*", quale Ente preposto a servizi di pubblico interesse;

La convenzione stipulata tra gli enti soci, al fine di rendere effettivo il potere di controllo e di coordinamento sulla società medesima, prevede l'istituzione di una Conferenza degli Enti la cui presidenza spetta al rappresentante del Comune di Trento quale socio di maggioranza;

Il Comune di Trento ha deciso di costituire, a far data dal 1 gennaio 1998, la Società per Azioni denominata Trentino Parcheggi S.p.A., approvando nel contempo lo schema di atto costitutivo e di Statuto sociale; la compagine societaria era composta dal Comune di Trento e dall'Automobile Club di Trento, riconosciuto ente preposto a servizi di pubblico interesse dalla Legge 20.03.1975, n. 70, allegato IV, e pertanto già dalla sua costituzione la società era a capitale totalmente pubblico; la società è stata costituita ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, al fine prevalente ma non esclusivo di erogare il servizio pubblico per la gestione della mobilità e della sosta.

Il Comune di Levico Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 19.06.2002 ha disposto l'adesione alla società Trentino Parcheggi S.p.A..

Con la modifica statutaria del 2006 e la sottoscrizione da parte dei soci della Convenzione tra Enti per la gestione della società, Trentino Mobilità S.p.A. ha assunto le caratteristiche proprie del modello c.d. *in house providing* il quale, come è noto, in presenza di stringenti poteri di direzione, coordinamento e supervisione da parte degli Enti pubblici soci, rende legittimo l'affidamento diretto di servizi aventi rilevanza economica, quale è la gestione della sosta a pagamento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 31.07.2006 il Comune di Levico Terme, analogamente a quanto fatto dagli altri soci, ha deliberato di modificare lo statuto della Società al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge provinciale 17.06.2004, n. 6 e dell'art. 113 del T.U. 18.08.2000, n. 267, modificando contestualmente anche la denominazione sociale in Trentino Mobilità S.p.A..

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dd. 27.06.2007 con la quale è stata affidata a Trentino Mobilità S.p.A. la gestione dei parcheggi a pagamento per un quinquennio con scadenza il 01.08.2012.

Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 24 dd. 30.07.2012 è stata affidata a Trentino Mobilità S.p.A. la gestione dei parcheggi a pagamento fino al 01.08.2017;
- n. 25 del 27.07.2017 è stata prorogata a Trentino Mobilità S.p.A. la gestione dei parcheggi a pagamento fino al 31.12.2017;
- n. 46 del 21.12.2017 è stata successivamente prorogata a Trentino Mobilità S.p.A. la gestione dei parcheggi a pagamento fino al 31.03.2018;
- n. 2 dd. 18.01.2018 sono state approvate le modifiche allo Statuto di Trentino Mobilità S.p.A., nonché la nuova convenzione di controllo analogo tra gli enti, soci di Trentino Mobilità S.p.A.;
- n. 21 dd. 29.03.2018 si è proceduto all'affidamento a Trentino Mobilità S.p.A. della gestione del servizio pubblico locale dei parcheggi a pagamento per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2023;
- n. 13 dd. 30.03.2023 è stato rinnovato l'affido in gestione del servizio a Trentino Mobilità S.p.A. per il periodo 01.04.2023 – 31.03.2028.

Andamento economico

Per l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento su aree comunali, i rapporti economici tra le parti sono stati regolati secondo i criteri che vengono di seguito riportati.

Per ogni posto auto la società ha corrisposto fino ad oggi al Comune di Levico Terme:

- un *canone annuo di concessione*, per ogni posto auto, pari all'introito di un'intera settimana di sosta, in relazione alla tariffa oraria applicata, all'orario e al periodo stagionale di relativa applicazione,
- un *canone per la gestione del servizio di sosta a pagamento* commisurato agli incassi al netto dell'I.V.A. desunti dai registri I.V.A., che dovranno essere messi a disposizione del Comune per le necessarie verifiche e controlli; detta quota è pari al **70%** (settanta per cento), nel caso di affidamento del solo servizio di gestione della sosta, e sarà ridotta al **60%** (sessanta per cento) quando a tale servizio saranno associate le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, come indicato all'art. 2 della convenzione in essere. A tal proposito, preme precisare che il Comune di Levico Terme, al fine di un maggior presidio delle aree gestite ed al fine di ottimizzare i controlli sulle medesime, si è avvalso di personale della società Trentino Mobilità S.p.A..

Con riferimento alle funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni il Comune riconosce un corrispettivo forfettario onnicomprensivo di **€ 7,00** (Euro sette/00) per ciascuna contravvenzione correttamente verbalizzata e trasmessa.

La redditività dei contratti di servizio tra il Comune di Levico Terme e Trentino Mobilità S.p.A., per la gestione dei servizi dei parcheggi a pagamento e gli altri servizi connessi alla mobilità urbana, come meglio descritto nel proseguo della presente relazione, risulta pari al **17,3%**, la più alta rispetto anche alle altre gestioni sul territorio provinciale.

Gli incassi negli ultimi sei anni (anni dal 2018 al 2024) sono riportati nella tabella che segue.

Ricavi per anno (netto IVA)	
Anno 2018	163.312,00 €
Anno 2019	153.440,00 €
Anno 2020	161.832,00 €
Anno 2021	240.668,00 €
Anno 2022	263.391,00 €
Anno 2023	276.410,00 €
Anno 2024	259.814,00 €
Totale	1.518.867,00 €
Media per anno	216.981,00 €

A) Contratto di Servizio in essere con TRENTINO MOBILITÀ SPA

Ricavi (netto IVA)		216.981,00 €
Ipotesi Canone al Comune	60%	130.188,60 €
Ipotesi Canone al Comune	70%	151.886,70 €
Competenze Comune 2024	60%	<u>155.888,54 €</u>

La composizione della compagine della **Trentino Mobilità S.p.A.** con sede in via Castelbarco, 11 a Trento, P. IVA. 01606150223 - capitale sociale € 1.355.000,00 risulta composta dai seguenti **azionisti**:

- Comune di **Trento** - 1.114.685 azioni = 82,26%
- **Automobile Club Trento** - 189.700 azioni = 14,00%
- Comune di **Levico Terme** - 15.000 azioni = 1,11%
- Comune di **Pergine Valsugana** - 7.015 azioni = 0,52%
- Comune di **Lavis** - 1.500 azioni = 0,11%
- Comune di **Palù del Fersina** - 1.000 azioni = 0,07%
- Comune di **Vallelaghi** - 500 azioni = 0,04%
- Comune di **Lona Lases** - 500 azioni = 0,04%
- Comune di **Cavalese** - 500 azioni = 0,04%
- Comune di **Folgaria** - 500 azioni = 0,04%
- **Trentino Mobilità S.p.A.** - 24.100 azioni (proprie) = 1,78%

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	555.214,00
2023	445.593,00
2022	424.252,00
2021	420.849,00
2020	417.120,00
2019	444.984,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2024	5.548.513,00	5.309.994,00	233.599,00	4.920,00
2023	5.278.747,00	5.118.755,00	153.508,00	6.484,00
2022	4.742.011,00	4.636.050,00	101.460,00	4.501,00
2021	4.317.181,00	4.151.378,00	163.673,00	2.130,00
FATTURATO MEDIO	4.771.613,00			

L'assetto economico-patrimoniale della società risulta essere, assolutamente equilibrato ed adeguato alle sue finalità. In particolare la società ha sempre chiuso i propri bilanci con risultati operativi ampiamente positivi ed erogato frequenti distribuzioni di dividendo ai soci.

4.2 Servizio gestione ciclo rifiuti urbani

Natura e descrizione del servizio

AmAmbiente S.p.A. gestisce la raccolta dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non), la gestione dei centri di raccolta materiali e lo spazzamento stradale per conto degli enti soci. Il Comune di Levico Terme tuttavia ha mantenuto la gestione e l'effettuazione del servizio di spazzamento sull'intero territorio comunale con i mezzi in dotazione al cantiere comunale nonché il personale assegnato allo stesso.

La raccolta del rifiuto indifferenziato avviene mediante contenitori stradali di prossimità personalizzati dotati di microchip o mediante conferimento in cassonetti stradali dotati di calotta volumetrica con identificazione dell'utente, al fine di registrare la volumetria dei singoli conferimenti; i dati acquisiti sono poi utilizzati per addebitare agli utenti la parte variabile della tariffa. Il rifiuto indifferenziato è conferito in discarica o al termovalorizzatore di Bolzano, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dai competenti uffici della Provincia Autonoma di Trento.

I rifiuti differenziati (organico, verde e ramaglie, carta e cartoni, vetro) sono raccolti per mezzo di cassonetti stradali; il cittadino può conferire presso i centri di raccolta le altre tipologie di rifiuti differenziabili prodotte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dallo specifico regolamento, esposto in ogni centro o reperibile sul sito istituzionale della Società.

Alcune frazioni merceologiche sono temporaneamente stoccate presso una stazione di trasferimento, per poi essere riversate in unità di carico con maggiore volumetria, al fine di ottimizzare i trasporti, riducendo nel contempo gli impatti ambientali dagli stessi provocati.

Con apposito mezzo, si effettua inoltre il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per la raccolta del rifiuto organico. Su chiamata ed a titolo oneroso, AmAmbiente effettua servizi di raccolta domiciliare di rifiuti per le quali è autorizzata al trasporto.

AmAmbiente gestisce, anche con la collaborazione di terze parti, i centri per la raccolta differenziata (Centro Raccolta Materiale – CRM, Centro Raccolta Zonale – CRZ e Centro Integrato). Presso i CRM è possibile conferire rifiuti urbani, pericolosi e non, in maniera differenziata, nonché i rifiuti ingombranti, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento, esposto presso il centro o reperibile sul sito web www.amambiente.it.

Regolazione del servizio

L'articolo 1, comma 527, della L. 205/17 ha disposto che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità Arera le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati.

A seguito dell'attribuzione di tale funzione Arera ha emanato una serie di Deliberazioni con l'obiettivo di regolamentare la formazione dei Piani Economici Finanziari secondo modelli omogenei su tutto il territorio nazionale, le procedure di validazione di tali Piani da parte dell'Ente Territorialmente Competente, le procedure di calcolo delle tariffe di igiene urbana.

AmAmbiente S.p.A. attraverso la *Carta del Servizio* ha inteso dichiarare gli impegni che assume nei confronti degli utenti dei servizi di igiene ambientale, fissandone i criteri per l'erogazione, gli standard di qualità, nonché gli aspetti relativi alla tutela degli utenti.

La Carta è redatta secondo le indicazioni riportate nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Il documento recepisce inoltre le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di qualità del servizio introdotte con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif e relativo Allegato A (*"Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani – TQRIF"*).

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In via generale, i contenuti dell'oggetto dell'affidamento corrispondono ai servizi ed attività descritti nella presente sezione. La gestione del servizio sarà pertanto gravata da specifici obblighi di servizio definiti unilateralmente dall'Ente pubblico titolare del servizio.

In via generale gli obblighi – principi fondamentali di servizio imposti all'esecutore del servizio sono i seguenti:

- **Eguaglianza ed imparzialità di trattamento:** AmAmbiente applica i principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi, garantendo la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.
- **Continuità:** AmAmbiente si impegna, per quanto possibile, ad offrire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Qualora debbano verificarsi disservizi, per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature o degli impianti utilizzati, è premura della Società arrecare agli utenti il minor disagio possibile. La Società è dotata di una forza lavoro e mezzi di scorta tali da scongiurare il rischio di interruzione del servizio. Allo scopo di minimizzare i tempi di fermo macchina, si è inoltre munita di un'officina interna per la riparazione degli automezzi addetti alla raccolta dei rifiuti.
- **Partecipazione:** AmAmbiente mette a disposizione i canali di comunicazione più opportuni affinché gli utenti possano avanzare richieste, proporre suggerimenti o inoltrare reclami. Ciascun utente ha inoltre diritto ad accedere agli atti amministrativi che lo riguardano, secondo le modalità disciplinate dalla normativa in materia. AmAmbiente, nella relazione con l'utente, garantisce l'identificabilità del proprio personale e individua, all'interno dell'organico aziendale, i responsabili delle strutture di riferimento.
- **Cortesia:** AmAmbiente si impegna a curare in modo particolare la cortesia nei confronti del Cliente, anche con interventi di formazione nei riguardi dei propri dipendenti; si garantisce inoltre l'identificabilità del personale mediante cartellino di riconoscimento o altre analoghe modalità di identificazione.
- **Efficacia ed efficienza:** Costituisce un obiettivo prioritario di AmAmbiente perseguire un progressivo e costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati, adottando le misure idonee al suo raggiungimento, nonché le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
- **Chiarezza e comprensibilità dei messaggi:** Nel rapporto con la propria utenza, è premura del personale della Società utilizzare un linguaggio chiaro, dando il giusto peso al ruolo della cultura e della tradizione del territorio.

La Carta del Servizio si applica ai seguenti servizi relativi alla gestione dei rifiuti di tipo urbano:

Raccolta e trasporto dei rifiuti e Gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti: Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Civezzano, Fierozzo/Vlarotz, Fornace, Frassilongo/Garait, Levico Terme, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Tenna, Vignola Falesina

Spazzamento stradale: Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Civezzano, Fierozzo/Vlarotz, Fornace, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Tenna, Vignola Falesina.

A livello nazionale, mediante il TQRIF, ARERA ha individuato quattro diversi "Schemi regolatori" che ciascun gestore dei servizi di igiene ambientale, tra i quali AmAmbiente, deve rispettare.

Gli *Schemi regolatori* includono:

- obblighi di servizio, che riguardano le procedure e le modalità di erogazione dei servizi;
- indicatori e standard di qualità contrattuale e tecnica, che costituiscono una rappresentazione del livello prestazionale raggiunto dal servizio, supportata da misurazioni e dati numerici (ad esempio, il tempo medio di attesa per il servizio telefonico o il tempo medio impiegato per svolgere il ritiro di rifiuti su chiamata).

Con Delibera n. 2021.03.13 di data 14 dicembre 2021, l'Ente Territorialmente Competente (per brevità ETC) ha determinato il posizionamento di AmAmbiente nello Schema regolatorio n. I di cui al TQRIF (cfr. Tabella 2 seguente)

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Tabella 2 – Schemi regolatori previsti dal "TQRIF" per il periodo 2023-2025

In particolare, l'art.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 18.01.2022, n.15/2022/R/RIF prevede che gli obblighi di cui alle tabelle precedenti siano in capo al gestore, gestore che viene così definito: "... *gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario*".

Sistema di monitoraggio e controllo

Il D.Lgs. 175/2016 ("*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" – in seguito Testo Unico), attua la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015. Con riferimento alla previsione degli adempimenti relativi alla gestione e all'organizzazione delle società a controllo pubblico viene disposta (cfr. art. 6) l'adozione di programmi specifici di valutazione del rischio di crisi aziendale, da presentare all'assemblea dei Soci in occasione della relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio. Nella stessa relazione devono essere indicati gli altri

strumenti che le società a controllo pubblico valutano di adottare (o le ragioni per cui hanno valutato di non adottare) con specifico riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta e programmi di responsabilità sociale di impresa.

Il Testo Unico, tuttavia, nulla dispone circa le modalità, il grado di approfondimento e le ulteriori informazioni da far confluire nella sopra citata relazione.

Dalla relazione annuale sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, D. Lgs. 175/2016 si legge “... *In mancanza dei necessari chiarimenti in merito, attese le analogie che possono essere riscontrate fra le informazioni richieste dall'art. 6 del Testo Unico e quelle che caratterizzano alcuni elementi della Relazione sulla Gestione inserita nel presente documento, al modello organizzativo di gestione ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società e agli adempimenti previsti dalle norme anticorruzione previste dalla Legge 190/2012, si è pertanto scelto di riferirsi, ove possibile, a tali documenti*”.

Di seguito vengono riportati alcuni contenuti della relazione sopra citata.

Sistema di controllo: La funzione **Risk Management e Compliance** assicura l'attività di identificazione, misurazione e monitoraggio dei rischi rilevanti per la Società e collabora alla definizione delle relative procedure di misurazione e monitoraggio dei rischi identificati nonché alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi.

Identificati i rischi in cui incorre la Società, definisce la loro compatibilità con il profilo di rischio e i limiti individuati dagli Organi Aziendali, supportando gli stessi nella ricerca degli strumenti di gestione ed attenuazione dei rischi a cui risulta esposta la Società e contribuendo a garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni.

Tale funzione non è affidata ad una specifica unità organizzativa, ma è disimpegnata attraverso la collaborazione tra più soggetti, vale a dire: il Direttore Generale, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, i responsabili dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, l'ambiente e la Qualità (UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001), nonché i responsabili di settore (Servizio Amministrazione Finanza Controllo, Servizio al pubblico Approvvigionamenti, Servizio Risorse umane Segreteria, Settore Eletticità Automazione Informatica, Settore Fluidi Telecalore Progettazione, Settore Igiene ambientale, Settore Funebre cimiteriale). La collaborazione tra queste figure, coordinata dal Direttore Generale, consente il presidio del rischio di non conformità, con riguardo a tutta l'attività aziendale, valutando – secondo un approccio risk based – l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione applicabili (statuto, codice etico, protocolli e procedure, modulistica ed istruzioni operative). Promuove la diffusione della cultura della conformità e la correttezza dei comportamenti, quale elemento indispensabile al buon funzionamento aziendale.

L'attuale quadro normativo prevede, come regola generale, che tale funzione presieda la gestione del rischio di non conformità con riferimento a tutte le norme applicabili alla Società.

Il modello di compliance sopra descritto può quindi rappresentarsi come di seguito:

Ambito normativo	Presidio specialistico
Responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti (D. Lgs. 231/01)	Organismo di Vigilanza
Prevenzione della corruzione (L. 190/2012)	Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)
Trasparenza e integrità (D. Lgs. 33/2013)	Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT); ODV in funzione di OIV
Salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008)	Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Delegato del Datore di Lavoro – Direttore Generale Subdelegati alla salute e sicurezza sul lavoro – Responsabile Settore Fluidi Telecalore Progettazione e Responsabile Settore Eletticità Automazione Informatica Responsabile del Sistema di gestione integrato
Ambiente (D. Lgs. 152/06)	Direttore generale destinatario di procura Responsabile Reparto Commerciale Approvvigionamenti – Responsabile tecnico Delegati all'ambiente – Responsabile Settore Fluidi Telecalore Progettazione e Responsabile Settore Eletticità Automazione Informatica
Appalti	Responsabile Servizi al pubblico Approvvigionamenti
Contabile – Fiscale – Finanziario	Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo
Sistemi informatici	Responsabile Settore Eletticità, Automazione ed Informatica
Personale	Responsabile Risorse umane Segreteria
Rischi operativi acqua e telecalore	Responsabile Settore Fluidi Telecalore Progettazione destinatario di procura
Rischi operativi energia elettrica	Responsabile Settore Eletticità Automazione Informatica destinatario di procura

Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01: La Società ha adottato, a far data dal 07.12.2010, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito “Modello”) che è stato nel tempo più volte aggiornato al fine di renderlo conforme alla normativa nel tempo vigente ed adeguato ai processi operativi della Società.

Il Modello si compone di una “*Parte Generale*” e di una “*Parte Speciale*”:

- la Parte Generale comprende, oltre alla descrizione della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- la Parte Speciale individua le fattispecie di reato da prevenire, le attività “sensibili” (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato, i principi specifici di comportamento per ogni attività sensibile individuata per ogni fattispecie di “reato-presupposto”.

Per ciascuna “famiglia” di reati, inoltre, il modello propone la valutazione del corrispondente rischio di commissione. Valutazione rinnovata da ultimo in data 01.09.2022, nonché una serie di protocolli contenenti le misure di prevenzione adottate. Nel tempo, i contenuti di alcuni di questi protocolli sono confluiti nelle procedure adottate parallelamente nell'ambito del Sistema (certificato) di gestione integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente.

La Società ha altresì adottato – come sopra specificato - un Codice Etico e Norme generali di comportamento in cui sono individuati i valori essenziali, gli standard di riferimento, le norme di condotta ed i principi vincolanti per tutti gli esponenti aziendali, per il personale dipendente e per qualsiasi altro soggetto che agisca, direttamente o indirettamente, in nome e per conto della Società, cui è fatto obbligo di conformarsi alle previsioni dello stesso.

Il Modello è accompagnato da un Sistema sanzionatorio, vale dire che la violazione delle norme, sia di comportamento sia operative, previste all'interno dello stesso può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare, secondo le disposizioni di legge e di CCNL.

L'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/01 è monocratico, composto da un soggetto esterno. L'Organismo di Vigilanza effettua le verifiche ai sensi del D.Lgs. 231/01, al fine di testare l'adeguatezza del sistema interno di controllo, nonché l'attuazione del Modello.

Annualmente, la Società promuove delle giornate di formazione, di norma erogate da soggetti interni, rivolte ai soggetti apicali ed a tutti i dipendenti. Gli incontri formativi sono verbalizzati ed archiviati secondo quanto previsto dalla procedure interne della Società.

Per quanto attiene la tutela della concorrenza e della proprietà industriale ed intellettuale, la società ritiene che l'adozione ed applicazione del Modello, unitamente alle previsioni statutarie esplicitate sul punto (in conformità alle norme regolatorie dei settori in cui opera la Società), siano idonei a garantire anche tali obiettivi. La politica per la qualità rappresenta, inoltre, anche quest'ultimo fra gli obiettivi aziendali da perseguire.

La società ritiene altresì che il Codice Etico e di Comportamento, quale documento integrante del Modello e l'insieme degli altri strumenti di controllo, siano sufficientemente adeguati a favorire la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica e costituiscano un contributo fondamentale all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, non rendendo necessario, al momento, procedere con la redazione di ulteriori programmi di responsabilità sociale di impresa.

Certificazioni: La consapevolezza, cresciuta nel tempo, in merito alla necessità di avere il maggior controllo gestionale possibile sulle attività svolte, hanno spinto la società ad attivarsi per l'ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI ISO 45001:2018, integrate nel 2022 dalla certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

Per quanto riguarda i sistemi di gestione e certificazione, si rileva che, nell'esercizio 2021 ante fusione, per la società AMNU S.p.A. era attivo un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, mentre per la società ex S.T.E.T. S.p.A. era implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018.

Nel corso dell'anno 2022, AmAmbiente S.p.A. ha realizzato un unico Sistema di Gestione Integrato (SGI) e a sottoporlo ad iter certificativo secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 ed UNI ISO 45001:2018, richiedendo, con l'occasione, l'estensione del campo di applicazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 alle attività "ex AMNU" e secondo la norma UNI EN ISO 14001 alle attività "ex STET". Nel mese di maggio 2022, a fronte di verifica condotta dall'organismo RINA Services, sono stati emessi in favore di AmAmbiente i 3 certificati (con successivo aggiornamento, per la parte UNI EN ISO 14001:2015, nel mese di settembre).

Ad oggi è stato creato un Sistema di Gestione Integrato che raggruppa al proprio interno gli aspetti legati alla qualità, alla sicurezza ed alla salute sul lavoro e alla tutela ambientale.

In modo particolare per la gestione degli aspetti della sicurezza, la Società ha previsto che ogni funzione (compresa la Direzione Generale) sia responsabile della corretta applicazione, per le attività che le sono affidate, dei principi e dei metodi contenuti nel Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente, anche mediante il coinvolgimento, da parte del singolo Responsabile di Settore/Servizio e dei relativi collaboratori. La partecipazione attiva dei dipendenti costituisce infatti una forza motrice ed una condizione indispensabile per garantire la costante applicazione del Sistema di Gestione Integrato, nonché il continuo miglioramento dello stesso. Per fare questo il personale deve possedere le competenze necessarie a garantire la corretta esecuzione delle attività di propria pertinenza; a tal fine sono state individuate le necessità formative e le forme di partecipazione per coinvolgere i dipendenti nel processo di miglioramento delle prestazioni aziendali, ricondotte nel piano di formazione del personale.

La società ritiene che l'adozione di tali certificazioni e delle relative procedure sia sufficiente a garantire alla società, stante l'operatività caratteristica della stessa e per quanto possa riferirsi alla propria attività, la prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale.

Società di revisione: Come già indicato nella Relazione sulla Gestione, al cui testo si rimanda, il bilancio d'esercizio è assoggettato alla revisione contabile della società Trevor S.r.l. che ne rilascia apposita relazione.

Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: Al fine di ottimizzare il sistema dei controlli, sono attivi flussi informativi inerenti l'attività delle funzioni aziendali di controllo e gli organi con funzione di controllo (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, RPCT, auditor esterni, ecc.), tra gli stessi e verso l'organo decisionale (Consiglio di Amministrazione).

Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/16: Nella presente sezione è rappresentato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tale valutazione è stata effettuata attraverso l'analisi di alcuni indici di bilancio, attraverso i quali è possibile ottenere informazioni utili alla valutazione delle dinamiche gestionali della Società così come richiesto dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che, qualora affiorino, in questa sede, uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo di vertice della società a controllo pubblico adotti, senza nessun indugio, i provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l'aggravamento della crisi, per circoscriverne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Le analisi sono state predisposte per individuare il futuro dell'azienda e la sua evoluzione economica e finanziaria negli anni a venire. Pertanto, le analisi vengono effettuate annualmente, in occasione della chiusura di bilancio, nonché semestralmente, in occasione del report semestrale.

Gli indicatori utilizzati, di tipo economico-finanziario, rappresentano fedelmente il buono stato di salute della Società e la sua capacità di generare reddito per gli enti soci.

Informazioni sul soggetto affidatario

AmAmbiente S.p.A., Viale Venezia, 2/E - 38057 Pergine Valsugana (TN) - P.IVA/C.F. 01812230223 - Capitale sociale € 45.000.000,00.- i.v. Registro Imprese di Trento 01812230223.

È una società a capitale interamente pubblico, derivante dalla fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A.. AmAmbiente gestisce il ciclo idrico (acquedotto e fognatura), l'igiene ambientale (raccolta rifiuti) e le reti di telecalore (teleriscaldamento e teleraffrescamento) nel territorio dei Comuni soci. Offre servizi di onoranze funebri con personale a disposizione 24 ore su 24.

Ripercorrendo a ritroso, AMNU S.p.A. è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.

L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.A. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi.

La Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci.

In data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.

Il Consiglio comunale del Comune di Levico Terme con deliberazione n. 38 di data 29.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.P.A. in S.T.E.T. S.P.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

La composizione societaria risulta la seguente:

- Comune di Pergine Valsugana - 72,671%
- Comune di Levico Terme - 18,514%
- Comune di Caldonazzo - 4,769%
- Comune di Tenna - 1,536%
- Comune di Baselga di Piné - 0,575%
- Comune di Altopiano della Vigolana - 0,487%
- Comune di Civezzano - 0,362%
- Comune di Calceranica al Lago - 0,222%
- Comune di Fornace - 0,151%
- Comune di Sant'Orsola Terme - 0,138%
- Comune di Bedollo - 0,089%
- Comune di Borgo Valsugana - 0,042%
- Comune di Fierozzo / Vlarotz - 0,032%
- Comune di Frassilongo / Garait - 0,031%
- Comune di Vignola Falesina - 0,021%
- Comune di Grigno - 0,018%
- Comune di Albiano - 0,013%
- Comune di Novaledo - 0,013%
- Comune di Palù del Fersina / Palai en Bersntol - 0,012%
- APSP S. Spirito - 0,004%

- Comune di Lona Lases - 0,002%
- Comune di Luserna / Lusérn - 0,002%
- Azioni proprie - 0,298%

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Levico Terme n. **66/16** dd. **02.10.1997**, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "*Partecipazione alla costituenda società per la gestione di servizi pubblici AMNU S.p.A. Provvedimenti conseguenti*", è stata approvata la costituzione della Società denominata "*A.M.N.U. S.p.A.*" per la gestione comune di servizi pubblici locali, approvando il relativo schema di Statuto.

Con detta deliberazione è stato anche approvato lo schema del contratto di servizio relativo alle seguenti prestazioni: raccolta, trasporto fino all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata dei rifiuti urbani e conferimento ai centri autorizzati per il recupero e/o smaltimento.

In data 22.06.1999 è stato sottoscritto il contratto di servizio secondo lo schema di contratto approvato con la citata deliberazione n. 66/61 e con le modifiche apportate con deliberazione giunta n. 601 del 03.11.1998 come integrata con deliberazione n. **283** del **15.06.1999**.

Con lettera di data 31.10.2008, prot. n. 16105, la società ha trasmesso oltre alla documentazione per la definizione della tariffa rifiuti, anche la documentazione per l'aggiornamento della gestione in house dei servizi, proponendo una proposta di modifica allo statuto societario e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo. Nella medesima nota si propone anche una modifica del contratto di servizio necessario per aggiornare i riferimenti alla nuova normativa ambientale.

Il contratto di servizio di raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata dei materiali riciclabili nonché dei rifiuti urbani pericolosi e conferimento ai centri autorizzati di data 22/06/1999 ha una durata convenzionale di **40 anni** dalla data di sottoscrizione. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 dd. 28.11.2008 sono state approvate le modifiche allo Statuto della società, della Convenzione tra Comuni per l'esercizio associato della governance della società e del contratto di servizio, fissando altresì il termine del **31.12.2037**, per uniformare la durata degli affidamenti di AMNU.

Andamento economico

I ricavi del Settore Igiene ambientale ammontano a 9,128 milioni di EUR in espansione del 8,3% rispetto al precedente esercizio; il giro d'affari è costituito dai proventi della tariffa puntuale, calcolata secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ARERA, unitamente ai corrispettivi delle raccolte differenziate ed alle personalizzazioni del servizio, garantendo nel complesso il margine di redditività necessario alla Società per autofinanziarsi. Si evidenzia come i proventi delle raccolte differenziate abbiano registrato un sensibile aumento (1,271 milioni di EUR, +24,3% sul 2023). Una delle voci principali di bilancio è riferita ai costi legati al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, che, complessivamente, ammontano a 1,998 milioni di EUR.

Tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti

La tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

La tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

In base a quanto disposto all'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AmAmbiente S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2022-2025, è approvato annualmente prima nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AmAmbiente S.p.A. e poi dai rispettivi Enti contestualmente alla proposta tariffaria.

Il D.M. 20.04.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è il riferimento per i criteri di realizzazione, da parte dei comuni, dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Riferimento per la determinazione delle tariffe è il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR), di cui alla deliberazione 31.10.2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 443/2019/R/Rif ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal *“Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale”*.

Il servizio reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), è svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentano di valutare l'apporto individuale del rifiuto indifferenziato.

Il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti e i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

Le tariffe applicate all'utenza sono approvate dal Comune di Levico Terme, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La procedura di approvazione è definita con deliberazione n. n.363/2021/R/rif di ARERA.

La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base dei costi per la gestione del servizio contenuti nel PEF d'ambito. Dai contenuti contabili esposti nel P.E.F., dove transitano anche le voci di costo afferenti alle gestioni dirette da parte dei rispettivi comuni come il servizio di spazzamento stradale.

Ai fini della stima dei costi 2024 del servizio in oggetto, l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2024 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.419.979,00	266.751,00
Costi variabili (€)	3.022.500,00	0,00
Totale (€)	7.442.479,00	266.751,00

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **88** dd. **30.04.2024** è stato disposto pertanto di:

1. prendere atto dell'aggiornamento per le annualità regolatorie 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito 2022-2025 riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AmAmbiente S.p.A., condiviso ed approvato dai Comuni soci nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci (Ente Territorialmente competente) di AmAmbiente S.p.A. di data 17.04.2024 ed il PEF anno 2024 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposto da AmAmbiente S.p.A.;
2. approvare approvare per l'anno 2024, la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, una quota fissa relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

Quota variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche (importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo 0,115 Euro/litro

Quota fissa della tariffa delle utenze domestiche (importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota Fissa	Quota Spazzamento	Tariffa 2024
Componenti 1	32,33	13,55	45,88
Componenti 2	58,20	24,39	82,59
Componenti 3	74,37	31,16	105,53
Componenti 4	97,00	40,65	137,65
Componenti 5	116,40	48,78	165,18
Componenti 6	132,56	55,55	188,11

Quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche (importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria	Quota Fissa	Quota Spazzamento	Tariffa 2024
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6143	0,2577	0,8720
02.Cinematografi e Teatri	0,3943	0,1654	0,5597
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5501	0,2308	0,7809
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,8069	0,3384	1,1453
05.Stabilimenti Balneari	0,5868	0,2461	0,8329
06.Esposizioni, Autosaloni	0,4676	0,1961	0,6637
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,5037	0,6307	2,1344
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9903	0,4154	1,4057
09.Case di Cura e Riposo	1,1461	0,4808	1,6269
10.Ospedali	1,1828	0,4961	1,6789
11.Uffici, Agenzie	1,3937	0,5846	1,9783
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5593	0,2346	0,7939
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2928	0,5423	1,8351

14. Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,6504	0,6923	2,3427
15. Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7610	0,3192	1,0802
16. Banchi di Mercato di beni durevoli	1,6321	0,6846	2,3167
17. Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,3570	0,5692	1,9262
18. Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,9444	0,3961	1,3405
19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2928	0,5423	1,8351
20. Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9994	0,4192	1,4186
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric)	8,8297	3,7037	12,5334
22. Mense, Birrerie, Amburgherie	6,9959	2,9345	9,9304
23. Bar, Caffè, Pasticcerie	5,7673	2,4191	8,1864
24. Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,5306	1,0615	3,5921
25. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,3931	1,0038	3,3969
26. Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	10,3518	4,3421	14,6939
27. Ipermercati generi misti	2,5123	1,0538	3,5661
28. Banchi Mercato generi alimentari	6,3449	2,6614	9,0063
29. Discoteche, Night Club	1,7513	0,7346	2,4859

3. approvare per l'anno 2024, - ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti - nella misura di **€ 0,283** al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di confermare in **20 litri** il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza come previsto all'art. 20, comma 2 del medesimo Regolamento;
4. stabilire per l'anno 2024 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di **€ 0,018** al litro oltre ad I.V.A. 10% e per le utenze domestiche nella misura di **€ 0,010** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. confermare per l'anno 2024 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di **€ 0,026** al litro + I.V.A. 10%;
6. dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AmAmbiente S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AmAmbiente S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente deliberazione;
7. confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80 litri** a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** il numero minimo annuo di svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) da addebitare a ciascuna utenza; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato un contenitore da 80 litri;
9. confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in **€ 5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **€ 2,5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica

dei rifiuti urbani;

10. confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) e c) del Regolamento succitato, la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di €.::

- 20,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente compreso tra 0 e 24 mesi che produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini);
- 40,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannoloni) comprovati da idonea certificazione medica;
- 100,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente compreso tra 0 e 24 mesi che utilizza pannolini ecologici lavabili e questo sia comprovato da idonea documentazione di acquisto;

Le misure di € 20,00 e € 40,00 devono intendersi come importo massimo di sconto sulla quota variabile della tariffa, fermo restando il versamento della quota prevista per le svuotate minime che dovrà comunque essere corrisposto;

Dati riferiti all'esercizio 2024:

Numero medio dipendenti	130
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	6.433.586
Compensi amministratori	78.681,00
Compensi componenti organo di controllo	31.200,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2024	3.834.432,00
2023	2.302.898,00
2022	2.638.522,00
2021 ex STET S.p.A.	6.124.536,00
2021 ex AMNU S.p.A.	589.811,00
2020 ex STET S.p.A.	1.144.318,00
2020 ex AMNU S.p.A.	447.572,00

2019 ex STET S.p.A.	2.944.218,00	
2019 ex AMNU S.p.A.	258.626,00	3.202.844,00
2018 ex STET S.p.A.	1.975.002,00	
2018 ex AMNU S.p.A.	304.883,00	2.279.885,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2024	23.415.285,00	21.779.221,00	1.244.997,00	391.067,00
2023	21.141.135,00	20.072.971,00	1.068.415,00	407.740,00
2022	21.405.578,00	20.725.288,00	825.400,00	205.762,00
2021 ex STET S.p.A.	12.798.538,00	8.812.893,00	3.985.645,00	74.280,00
2021 ex AMNU S.p.A.	9.315.162,00	8.937.236,00	377.926,00	50.818,00
2020 ex STET S.p.A.	7.857.650,00	7.245.765,00	611.885,00	62.785,00
2020 ex AMNU S.p.A.	8.931.664,00	8.594.393,00	902.203,00	63.474,00
FATTURATO MEDIO	14.980.716,00			

4.3 Servizio Idrico Integrato

Natura e descrizione del servizio

AmAmbiente S.p.A. gestisce le reti acquedottistiche e fognarie nel territorio dei Comuni soci.

Provvede quindi a tutte le attività connesse al servizio idrico, dalla captazione alle sorgenti, allo stoccaggio nei serbatoi, al trattamento di potabilizzazione, alla distribuzione, fino alla consegna al cliente finale.

Effettua un costante monitoraggio dei parametri fisici e chimici dell'acqua distribuita, in conformità alla vigente normativa, avvalendosi di un laboratorio specializzato convenzionato. Gestisce inoltre tutte le esigenze di carattere commerciale attraverso i propri [Sportelli commerciali](#).

Nell'ambito fognario provvede invece alle attività di canalizzazione, sollevamento ed allontanamento (trasporto al depuratore) delle acque reflue e delle acque meteoriche, nonché alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti, gestendo gli iter autorizzativi relativi agli scarichi.

Garantisce un servizio di pronto intervento h24 per la risoluzione di guasti ed anomalie sulla rete ed il mantenimento della continuità.

Regolazione del servizio

L'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e ss.mm. ed ii. testualmente dispone che *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*.

Con le disposizioni contenute nella legge citata viene attribuita alla Provincia Autonoma di Trento potestà legislativa concorrente in materia di politica tariffaria e si dispone che tale politica, applicata dai Comuni sia conforme agli indirizzi contenuti nelle leggi e negli strumenti di programmazione provinciali.

Il D.L. 201/2011, come evidenziato dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali con circolare n. 8 del 06.11.2012, contiene una norma di salvaguardia delle competenze provinciali delle Province autonome e che in tal senso la Provincia di Trento con L.P. 17/2012 ha così modificato l'art. 35 della L.P. 3/1999: *“La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio “chi inquina paga”. Resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma”*;

La Provincia di Trento con L.P. 17/2012 ha così modificato l'art. 35 della L.P. 3/1999: *“La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio “chi inquina paga”. Resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma”*.

Con deliberazione n. **2437** del **09.11.2007**, la Provincia Autonoma di Trento ha poi approvato il testo unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al **servizio pubblico di acquedotto**, prevedendo tra l'altro:

- la puntuale misurazione dei consumi tramite “misuratore dei consumi”, la cui assenza è eccezionalmente ammessa solo nei casi in cui sia accertata l'oggettiva inopportunità all'installazione con la contestuale individuazione degli utenti;

- la redazione di un piano dei costi e dei ricavi;
- l'obbligo della integrale copertura dei costi;
- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti e denominati "costi fissi";
- l'individuazione dei costi direttamente connessi alla quantità di acqua consumata dagli utenti e denominati "costi variabili";
- l'individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo fisso annuo;
- l'individuazione di una quota variabile di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo per metro cubo di acqua consumata, con un valore tariffario che cresce all'aumentare dei consumi, secondo scaglioni fissati dal Comune;
- l'introduzione della tipologia d'uso denominata "*abbeveramento bestiame*" soggetta ad un regime tariffario agevolato;

La stessa Provincia Autonoma di Trento, per salvaguardare la progressività della tariffa, ha posto un limite massimo del 45% d'incidenza dei "*costi fissi*" rispetto ai costi totali, in quanto l'eventuale prevalenza dei "costi fissi" avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere dei consumi di acqua.

Per quanto attiene il **servizio pubblico di fognatura**, con deliberazione n. **2436** dd. **09.11.2007**, la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura; le disposizioni contenute nel testo unico sostituiscono la precedente normativa; viene previsto tra l'altro che:

- la misurazione dell'acqua scaricata da ciascun utente mediante presunzione, per la quale il volume d'acqua scaricato sul quale applicare la tariffa è determinato in misura pari al 100% del volume di acqua approvvigionata;
- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua scaricata nella pubblica fognatura e denominati "costi fissi";
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità e denominati "costi variabili";
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze civili;
- la determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata denominata "quota variabile" derivante dalla divisione tra costi variabili e metri cubi scaricati;
- il mantenimento, per le utenze produttive, della quota fissa differenziata per la misurazione dell'acqua scaricata da ciascun utente in relazione alla quantità del refluo conferito denominata coefficiente "F", così come individuato dal Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura approvato con la sopraindicata deliberazione della Giunta provinciale;

Dato atto che, nella gestione del servizio, esistono comunque costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture fognarie che sono indipendenti dalla quantità di refluo condotto alla depurazione e che tali costi possono essere definiti "fissi", in quanto devono essere sopportati, anche in assenza di reflui scaricati nella pubblica fognatura, per la sola ragione di rendere possibile ai cittadini l'utilizzazione del servizio.

Informazioni sul soggetto affidatario

AmAmbiente S.p.A., Viale Venezia, 2/E - 38057 Pergine Valsugana (TN) - P.IVA/C.F. 01812230223 - Capitale sociale € 45.000.000,00.- i.v. Registro Imprese di Trento 01812230223.

La Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci. In data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.. Il Consiglio comunale del Comune di Levico Terme con deliberazione n. 38 di data 29.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance. La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (T.U.S.P., D.Lgs. 175/2016).

La composizione societarie risulta la seguente:

- Comune di Pergine Valsugana - 72,671%
- Comune di Levico Terme - 18,514%
- Comune di Caldonazzo - 4,769%
- Comune di Tenna - 1,536%
- Comune di Baselga di Piné - 0,575%
- Comune di Altopiano della Vigolana - 0,487%
- Comune di Civezzano - 0,362%
- Comune di Calceranica al Lago - 0,222%
- Comune di Fornace - 0,151%
- Comune di Sant'Orsola Terme - 0,138%
- Comune di Bedollo - 0,089%
- Comune di Borgo Valsugana - 0,042%
- Comune di Fierozzo / Vlarotz- 0,032%
- Comune di Frassilongo / Garait - 0,031%
- Comune di Vignola Falesina - 0,021%
- Comune di Grigno - 0,018%
- Comune di Albiano - 0,013%
- Comune di Novaledo - 0,013%
- Comune di Palù del Fersina / Palai en Bersntol - 0,012%
- APSP S. Spirito - 0,004%
- Comune di Lona Lases - 0,002%
- Comune di Luserna / Lusérn - 0,002%
- Azioni proprie - 0,298%

Pubblicazione ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 201/2022

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022 nonché per assicurare un'adeguata informazione alla cittadinanza tutta, la presente Relazione unitamente alla conseguente deliberazione ed al contratto di servizio verranno pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e pubblicati sul portale telematico di Anac, in un'apposita sezione denominata "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", dando evidenza della data di pubblicazione dalla quale decorrerà il termine di cui all'articolo 17, comma 3 del D.Lgs. 201/2022.